



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 27 febbraio 2026
(OR. en)**

**11787/24
ADD 6**

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0101 (NLE)
2024/0102 (NLE)**

**AELE 72
AND 13
SM 13
MI 659**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e, i suoi Stati membri, da una parte e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra

ALLEGATO III – PROTOCOLLO DI ANDORRA

RESPONSABILITÀ PER DANNI DA PRODOTTI DIFETTOSI

Elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo quadro

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'Unione, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e notificazione.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31985 L 0374: direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29), nella versione modificata da:
 - 31999 L 0034: direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 1999 (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 85/374/CEE si intendono adattate come segue:

- a) per quanto riguarda la responsabilità dell'importatore, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 85/374/CEE si applica quanto segue:
 - i) fatta salva la responsabilità del produttore, chiunque importi un prodotto ad Andorra ai fini della vendita, della locazione, del "leasing" o di qualsiasi altra forma di distribuzione nell'ambito della sua attività commerciale è responsabile allo stesso titolo del produttore;
 - ii) fatta salva la responsabilità del produttore, le stesse disposizioni si applicano per quanto concerne le importazioni da Andorra verso l'UE o dall'UE verso Andorra.

A partire dalla data di entrata in vigore della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale¹ fatta a Lugano il 16 settembre 1988, la prima frase del presente paragrafo, cessa di applicarsi tra Andorra e gli Stati che hanno ratificato tale convenzione nella misura in cui una sentenza nazionale a favore di una persona lesa sia, in virtù di tali ratifiche, esecutiva nei confronti del produttore o dell'importatore ai sensi del punto i)u;

- b) per quanto riguarda l'articolo 14 della direttiva 85/374/CEE si applica quanto segue:

la direttiva 85/374/CEE non si applica ai danni risultanti da incidenti nucleari e coperti da convenzioni internazionali ratificate da Andorra e da qualsiasi Stato membro dell'Unione.

¹ Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU UE L 319 del 25.11.1988, pag. 9).

ALLEGATO IV – PROTOCOLLO DI ANDORRA

ENERGIA

Elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo quadro

INDICE

- 1 Aspetti generali
- 2 Petrolio
- 3 Gas
- 4 Energia elettrica
- 5 Energia rinnovabile
- 6 Efficienza energetica – aspetti generali
- 7 Etichettatura energetica
- 8 Efficienza energetica negli edifici
- 9 Pneumatici
- 10 Progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'Unione, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e notificazione.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

CAPO 1

ASPETTI GENERALI

1. 31994 L 0022: direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3), nella versione modificata da:
 - 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 94/22/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non rilascia autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul suo territorio.

2. 32011 R 1227: regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).
3. 32013 L 0030: direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66), nella versione modificata da:
 - 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

4. 32016 R 1952: regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE (GU L 311 del 17.11.2016, pag. 1).

Elencato a titolo puramente informativo. Ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/1952, si veda l'allegato XXI del presente accordo.

5. 32017 D 0684: decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (GU L 99 del 12.4.2017, pag. 1).
6. 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32019 D 0504: decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 66),
 - 32021 R 1119: regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1999 si intendono adattate come segue:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:
 - a) attuare strategie e misure volte a conseguire gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell'UE per l'energia e il clima, e attuare strategie e misure volte a conseguire i corrispondenti obiettivi e traguardi di Andorra e, per il primo quadriennio, compreso tra il 2027 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 per l'energia e il clima;
 - b) incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e Andorra, anche, se del caso, a livello regionale, al fine di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e gli obiettivi di Andorra in materia di energia e clima;
 - c) assicurare la tempestività, la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall'UE e dagli Stati membri dell'UE al segretariato dall'UNFCCC e dell'accordo di Parigi;

- d) contribuire a garantire una maggiore certezza normativa nonché una maggiore certezza per gli investitori e a valorizzare appieno le opportunità per lo sviluppo economico, la promozione degli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la coesione sociale.

Il meccanismo di governance è basato, nel caso di Andorra, sui piani per l'energia e il cambiamento climatico relativi al primo periodo quadriennale, compreso tra il 2027 e il 2030, e successivamente a periodi di dieci anni a partire dal decennio 2031-2040, e sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il cambiamento climatico trasmesse da Andorra. Il meccanismo di governance garantisce al pubblico effettive opportunità di partecipare alla preparazione dei piani per l'energia e il cambiamento climatico e alle strategie a lungo termine per l'energia e il cambiamento climatico di cui all'articolo 15.

- 2. Il presente regolamento si applica alle seguenti cinque dimensioni dell'energia e del clima, che sono strettamente correlate e si rafforzano reciprocamente:

- a) sicurezza energetica;
- b) mercato interno dell'energia;
- c) efficienza energetica;
- d) decarbonizzazione; e
- e) ricerca, innovazione e competitività.";

- b) l'articolo 2 è adattato come segue:

- i) il punto 6) è soppresso;

ii) il punto 7) è sostituito dal seguente:

"7) "proiezioni": previsioni delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e dell'assorbimento dai pozzi o dell'evoluzione del sistema energetico;"

iii) il punto 11) è sostituito dal seguente:

"11) "obiettivi 2030 di Andorra per l'energia e il clima": il valore calcolato sulla base degli obiettivi adottati per Andorra come segue: un obiettivo minimo vincolante di riduzione delle emissioni interne di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia rispetto ai livelli del 2005, il raggiungimento del picco di emissioni di gas a effetto serra ad Andorra da conseguire entro il 2030, una quota minima di energie rinnovabili consumate ad Andorra nel 2030, un obiettivo principale minimo di miglioramento dell'efficienza energetica nel 2030 e un obiettivo di percentuale minima di interconnessione elettrica per il 2030 o obiettivi successivi nei termini che Andorra adotterà in tale ambito;"

iv) il punto 12) è soppresso;

v) il punto 14) è sostituito dal seguente:

"14) "indicatori principali": indicatori dei progressi compiuti nelle cinque dimensioni dell'energia e del clima proposti dalla Commissione europea;"

vi) i punti 15), 16), 19) e 20) non si applicano ad Andorra;

c) l'articolo 3 è adattato come segue:

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 1° gennaio 2027, quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, Andorra notifica al comitato misto i piani per l'energia e il cambiamento climatico. Tali piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tenendo in massima considerazione gli elementi di cui all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2026-2030, tenuto conto della prospettiva a più lungo termine. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.";

ii) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I piani per l'energia e il cambiamento climatico comprendono le sezioni principali seguenti:";

iii) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) una panoramica della procedura seguita per definire il piano per l'energia e il cambiamento climatico, consistente in una sintesi, una descrizione della consultazione pubblica e della partecipazione dei portatori d'interesse con i relativi risultati, una descrizione della cooperazione regionale con gli Stati membri dell'UE nell'elaborazione del piano, come stabilito agli articoli 10, 11 e 12;";

iv) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali relativi alle dimensioni dell'energia e del clima di cui all'articolo 4;"

v) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'energia e del clima, anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi di cui alla lettera b), considerando le politiche e misure già in vigore;"

vi) al paragrafo 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato III del presente regolamento, che definisce le metodologie e le misure da applicare da parte di Andorra per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE e all'allegato V di tale direttiva.";

vii) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Con riguardo ai piani per l'energia e il cambiamento climatico, Andorra:"

viii) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) tiene conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell'energia e del clima, in particolare del principio "l'efficienza energetica al primo posto;"

ix) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Andorra, qualora riscontri, conformemente al primo comma, lettera d), la presenza di un numero elevato di famiglie in condizioni di povertà energetica, sulla base di una sua valutazione di dati verificabili, include nel suo piano per l'energia e il cambiamento climatico un obiettivo indicativo nazionale di riduzione della povertà energetica. Andorra delinea nel piano per l'energia e il cambiamento climatico le eventuali politiche e misure che affrontano la povertà energetica, comprese misure di politica sociale e altri programmi nazionali pertinenti.";

x) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Andorra mette a disposizione del pubblico il proprio piano per l'energia e il cambiamento climatico presentato al comitato misto a norma del presente articolo.";

xi) il paragrafo 5 non si applica ad Andorra;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

" Articolo 4

Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'energia e del clima

Andorra definisce nel suo piano per l'energia e il cambiamento climatico gli obiettivi e i traguardi seguenti, in relazione a ciascuna delle dimensioni dell'energia e del clima:

- a) dimensione "decarbonizzazione":
 - 1) obiettivo nazionale di riduzione dei gas a effetto serra e, laddove applicabile per conseguire tale obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra, altri obiettivi e traguardi, compresi traguardi settoriali e obiettivi di adattamento;
 - 2) traguardo nazionale in materia di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo;
- b) traguardo nazionale per quanto riguarda la dimensione "efficienza energetica" con riferimento al livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo finale di energia:
 - 1) traguardo nazionale per quanto riguarda l'ammontare del risparmio cumulativo di energia negli usi finali;
 - 2) traguardo nazionale in materia di ristrutturazione edilizia;
- c) obiettivi nazionali per quanto riguarda la dimensione "sicurezza energetica";

- d) obiettivi nazionali per quanto riguarda la dimensione “mercato interno dell'energia”;
- e) obiettivi nazionali e traguardi in materia di finanziamento per la ricerca e l'innovazione pubbliche e, se del caso, private in relazione alle dimensioni dell'energia e del clima.”;
- e) gli articoli 5 e 6 non si applicano ad Andorra;
- f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'energia e del clima

Nel piano per l'energia e il cambiamento climatico Andorra descrive le principali politiche e misure vigenti e previste per conseguire gli obiettivi definiti in tale piano, comprese, se del caso, le misure volte ad assicurare la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale e regionale, anche per quanto riguarda la mobilitazione di programmi e strumenti dell'Unione.

Andorra fornisce una panoramica generale degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi indicati nel piano per l'energia e il cambiamento climatico, nonché una valutazione generale delle fonti di tali investimenti.”;

- g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Base analitica del piano nazionale per l'energia e il clima

Andorra descrive la situazione attuale per ciascuna delle cinque dimensioni, compreso il sistema energetico e le emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra all'atto della presentazione del piano per l'energia e il cambiamento climatico o in base alle informazioni più recenti a disposizione. Andorra inoltre definisce e descrive le proiezioni per ciascuna delle cinque dimensioni dell'energia e del clima, per almeno la durata del piano per l'energia e il cambiamento climatico, che si prevede risultino dalle politiche e misure vigenti. Andorra si adopera per descrivere ulteriori prospettive a più lungo termine per le cinque dimensioni oltre la durata del piano per l'energia e il cambiamento climatico, laddove pertinente e possibile.";

- h) l'articolo 9 non si applica ad Andorra;

i) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Consultazione pubblica

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, Andorra provvede affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione del piano per l'energia e il cambiamento climatico, nonché delle strategie a lungo termine di cui all'articolo 15. Andorra allega a tali documenti trasmessi al comitato misto una sintesi delle osservazioni del pubblico. Nella misura in cui si applica la direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte sul piano per l'energia e il cambiamento climatico in conformità di tale direttiva soddisfino gli obblighi di consultazione pubblica ai sensi del presente regolamento.

Andorra provvede a che il pubblico sia informato. Andorra limita la complessità amministrativa in sede di attuazione del presente articolo.";

j) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Dialogo multilivello sul clima e sull'energia

A meno che non disponga già di una struttura che persegue lo stesso obiettivo, Andorra istituisce un dialogo multilivello sul clima e sull'energia ai sensi delle norme nazionali, in cui le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico siano in grado di partecipare attivamente e discutere il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica di Andorra e i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche sul lungo termine, e di riesaminare i progressi compiuti. Il piano per l'energia e il cambiamento climatico può essere discusso nel quadro di tale dialogo.";

k) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Cooperazione regionale

1. Andorra coopera con gli Stati membri dell'UE vicini, tenendo conto di tutte le forme esistenti e potenziali di cooperazione regionale, per conseguire efficacemente obiettivi, traguardi e contributi definiti nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il cambiamento climatico.

2. Ben prima dell'adozione del piano per l'energia e il cambiamento climatico, Andorra individua le opportunità di cooperazione regionale e consulta gli Stati membri vicini, anche nei forum di cooperazione regionale. Se Andorra lo ritiene opportuno, può consultare Stati membri dell'UE o paesi terzi che hanno manifestato interesse. Ad Andorra e agli Stati membri consultati dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per esprimersi. Andorra include nel piano per l'energia e il cambiamento climatico almeno i risultati provvisori della consultazione regionale, comprese se del caso le modalità con cui le osservazioni degli Stati membri dell'UE consultati sono state prese in considerazione.
3. Andorra può decidere, su base volontaria, di procedere alla definizione congiunta di parti del piano per l'energia e il cambiamento climatico e delle relazioni intermedie, anche nell'ambito dei forum di cooperazione regionale. In tal caso, il risultato sostituisce le parti corrispondenti del piano per l'energia e il cambiamento climatico di Andorra e delle relazioni intermedie.
4. Nel piano per l'energia e il cambiamento climatico Andorra tiene conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri dell'UE a norma dei paragrafi 2 e 3 e spiega in tale piano in che modo le osservazioni sono state tenute in considerazione.
5. Ai fini di cui al paragrafo 1, Andorra continua a collaborare con gli Stati membri dell'UE a livello regionale e, se del caso, nei forum di cooperazione regionale, in sede di applicazione delle politiche e misure rilevanti di cui al suo piano per l'energia e il cambiamento climatico.
6. Andorra può altresì prevedere una cooperazione con i firmatari della Comunità dell'energia e con i paesi terzi membri dello Spazio economico europeo.

7. Nella misura in cui si applica la direttiva 2001/42/CE, si considera che la consultazione transfrontaliera svolta sul piano per l'energia e il cambiamento climatico in conformità dell'articolo 7 di tale direttiva soddisfi gli obblighi di cooperazione regionale a norma del presente regolamento purché siano soddisfatti i requisiti del presente articolo.";

l) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

Valutazione del piano per l'energia e il clima

Sulla base dei piani per l'energia e il cambiamento climatico e dei relativi aggiornamenti notificati a norma degli articoli 3 e 14, il comitato misto può formulare pareri sugli stessi.";

m) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Aggiornamento del piano nazionale per l'energia e il clima

1. Entro il 1° gennaio 2034 e successivamente ogni 10 anni, Andorra presenta al comitato misto una proposta di aggiornamento dell'ultimo piano per l'energia e il cambiamento climatico notificato oppure presenta al comitato misto le ragioni per cui ritiene che tale piano non necessiti di aggiornamento.

2. Nell'aggiornamento di cui al paragrafo 1, del presente articolo Andorra modifica il proprio obiettivo, traguardo o contributo nazionale in modo da riflettere un incremento in ambizione rispetto a quanto definito nell'ultimo piano per l'energia e il cambiamento climatico a norma dell'articolo 2 o, se più ambizioso, nell'ultimo contributo determinato a livello nazionale presentato al segretariato dell'UNFCCC.
3. Nel piano aggiornato per l'energia e il cambiamento climatico Andorra si adopera per attenuare eventuali ripercussioni negative sull'ambiente nell'ambito dell'attuazione dei suoi piani per l'energia e il cambiamento climatico.
4. Le procedure di cui agli articoli 10 e 12 si applicano all'elaborazione degli aggiornamenti dei piani per l'energia e il cambiamento climatico.
5. Il presente articolo non pregiudica il diritto di Andorra di apportare, in qualsiasi momento, adeguamenti e modifiche alle politiche nazionali definite o menzionate nei suoi piani per l'energia e il cambiamento climatico, a condizione che tali adeguamenti e modifiche figurino nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il cambiamento climatico.";

n) l'articolo 15 è adattato come segue:

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Come stabilito all'articolo 3, ai fini del meccanismo di governance da mettere a punto per dimostrare la conformità con il piano per l'energia e il cambiamento climatico, Andorra notifica al comitato misto una strategia a lungo termine per l'energia e il cambiamento climatico e i documenti di comunicazione previsti dall'UNFCCC e dall'accordo di Parigi, nello specifico la relazione semestrale di trasparenza, la comunicazione nazionale e il contributo determinato a livello nazionale. Entro il 1° gennaio 2027 e successivamente ogni 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2029, Andorra elabora e comunica al comitato misto la propria strategia a lungo termine con una prospettiva di 30 anni e conforme all'obiettivo della neutralità climatica.";

ii) il paragrafo 2 non si applica ad Andorra;

iii) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La strategia a lungo termine di Andorra contribuisce a:

- a) adempiere agli impegni assunti da Andorra nel quadro dall'UNFCCC e dell'accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra antropogeniche e aumentare l'assorbimento dai pozzi e promuovere un maggiore sequestro del carbonio;
- b) realizzare l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali;

- c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi in tutti i settori, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica, nell'ambito delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e dell'aumento degli assorbimenti dai pozzi necessari secondo il gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficiente in termini di costi e aumentare gli assorbimenti dai pozzi in linea con l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi relativo alla temperatura, in modo da raggiungere un equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti dai pozzi dei gas a effetto serra e, se del caso, conseguire successivamente emissioni negative;
 - d) un sistema energetico altamente efficiente e basato sulle fonti rinnovabili.";
- iv) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- "Le strategie a lungo termine di Andorra dovrebbero contenere gli elementi indicati nell'allegato IV. Inoltre, le strategie a lungo termine di Andorra riguardano:";
- v) i paragrafi 5 e 6 non si applicano ad Andorra;
- vi) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- "7. Andorra informa il pubblico e rende immediatamente pubblici la sua strategia a lungo termine e i relativi aggiornamenti.";
- vii) i paragrafi 8 e 9 non si applicano ad Andorra;

o) l'articolo 16 non si applica ad Andorra;

p) l'articolo 17 è adattato come segue:

i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 marzo 2030 e successivamente ogni due anni Andorra comunica al comitato misto lo stato di attuazione del proprio piano per l'energia e il cambiamento climatico attraverso una relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il cambiamento climatico riguardante tutte e cinque le dimensioni dell'energia e del clima. Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri dell'UE a norma degli articoli da 20 a 25, Andorra può inserire nelle sue relazioni intermedie sull'energia e il cambiamento climatico gli elementi di cui a tali articoli.";

ii) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il cambiamento climatico vertono sugli elementi seguenti:

- a) le informazioni sui progressi compiuti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché per finanziare e attuare le politiche e misure necessarie per realizzarli, inclusa una revisione degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali;
- b) se applicabile, informazioni sui progressi conseguiti nell'avvio del dialogo multilivello sul clima e sull'energia di cui all'articolo 11;
- c) informazioni sull'adattamento ai sensi dell'articolo 4.";

iii) i paragrafi da 3 a 6 non si applicano ad Andorra;

iv) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Andorra rende pubbliche le relazioni trasmesse al comitato misto dell'accordo di associazione.";

q) gli articoli da 18 a 40 non si applicano ad Andorra;

r) all'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Andorra coopera e si coordina pienamente con l'UE e gli Stati membri dell'UE per adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento.".

7. 32014 R 1112: regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014, che stabilisce un formato comune per la condivisione di informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi nonché un formato comune per la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori di incidenti gravi da parte degli Stati membri (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 1).

CAPO 2

PETROLIO

1. 31995 R 2964: regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio (GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 2964/95 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non importa petrolio greggio.

2. 31999 D 0280: decisione 1999/280/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi (GU L 110 del 28.4.1999, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 1999/280/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non importa petrolio greggio.

3. 31999 D 0566: decisione 1999/566/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, recante applicazione della decisione 1999/280/CE del Consiglio concernente una procedura comunitaria di informazione e consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al consumo dei prodotti petroliferi (GU L 216 del 14.8.1999, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 1999/566/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non importa petrolio greggio.

4. 32009 L 0119: direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9), nella versione modificata da:
 - 32018 L 1581: direttiva di esecuzione (UE) 2018/1581 della Commissione del 19 ottobre 2018 (GU L 263 del 22.10.2018, pag. 57),
 - 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2009/119/CE si intendono adattate come segue:

- a) Andorra garantisce, mediante accordi bilaterali con gli Stati membri dell'UE vicini, il rispetto effettivo degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/119/CE, ovvero che il livello totale di scorte di prodotti petroliferi mantenuto in qualsiasi momento nel territorio delle parti associate a beneficio di Andorra sia equivalente quantomeno al quantitativo maggiore tra quelli corrispondenti a novanta giorni di importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo interno giornaliero medio.;
- b) gli articoli da 5 a 15, e gli articoli 17, 18, 20 e 21 della direttiva 2009/119/CE non si applicano;
- c) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 3

GAS

1. 32009 L 0073: direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94), nella versione modificata da:
 - 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1),
 - 32019 L 0692: direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (GU L 117 del 3.5.2019, pag. 1),
 - 32022 R 0869: regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2009/73/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di reti di trasporto o distribuzione di gas naturale sul suo territorio.

2. 32009 R 0715: regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36), nella versione modificata da:
- 32010 D 0685: decisione 2010/685/UE della Commissione del 10 novembre 2010 (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67),
 - 32012 D 0490: decisione 2012/490/UE della Commissione del 24 agosto 2012 (GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16),
 - 32013 R 0347: regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39),
 - 32015 D 0715: decisione (UE) 2015/715 della Commissione del 30 aprile 2015 (GU L 114 del 5.5.2015, pag. 9),
 - 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1),
 - 32022 R 0869: regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45),
 - 32022 R 1032: regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di reti di trasporto di gas naturale sul suo territorio.

3. 32017 R 1938: regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32022 R 0517: regolamento delegato (UE) 2022/517 della Commissione del 18 novembre 2021 (GU L 104 dell'1.4.2022, pag. 53),
- 32022 R 1032: regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di reti di trasporto o distribuzione di gas naturale sul suo territorio.

4. 32014 R 0312: regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 312/2014 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di reti di trasporto di gas naturale sul suo territorio.

5. 32015 R 0703: regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile 2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati (GU L 113 dell'1.5.2015, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2015/703 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di reti di trasporto di gas naturale sul suo territorio.

6. 32015 D 0715: decisione (UE) 2015/715 della Commissione, del 30 aprile 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 114 del 5.5.2015, pag. 9).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione (UE) 2015/715 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di reti di trasporto di gas naturale sul suo territorio.

7. 32017 R 0459: regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/459 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di reti di trasporto di gas naturale sul suo territorio.

8. 32017 R 0460: regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 29).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/460 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di reti di trasporto di gas naturale sul suo territorio.

CAPO 4

ENERGIA ELETTRICA

1. 32019 R 0941: regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).
2. 32019 R 943: regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54), nella versione modificata da:
 - 32022 R 0869: regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).
3. 32019 L 0944: direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125), nella versione modificata da:
 - 32022 R 0869: regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva (UE) 2019/944 si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 66, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"L'articolo 59, paragrafo 1, lettera y), e l'articolo 59, paragrafi da 5 a 8, non si applica ad Andorra finché sono concesse deroghe in conformità del paragrafo 6 del presente articolo.";

b) all'articolo 66 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Come paese che costituisce un piccolo sistema connesso, fino al 31 dicembre 2030 Andorra può derogare agli articoli da 4 a 7, all'articolo 10, paragrafi 1 e 12, e agli articoli 12 e 14, a condizione che:

- a) le imprese elettriche nazionali rispettino misure atte a garantirne il funzionamento prudente ed efficiente, comprese misure per garantire l'equilibrio contabile entro tempi ragionevoli;
- b) le imprese elettriche nazionali garantiscano ai clienti prezzi, livelli di servizio e possibilità di scelta simili a quelli a disposizione dei consumatori in mercati competitivi funzionanti, comprese almeno tre differenti tariffe;
- c) le imprese elettriche nazionali operanti come fornitori siano tenute a promuovere la gestione della domanda mediante l'aggregazione e consentano quantomeno ai grandi clienti di partecipare alla gestione della domanda mediante l'aggregazione;
- d) un'autorità di regolazione indipendente stabilisca i prezzi di fornitura che le imprese elettriche nazionali praticano ai consumatori finali. Ai fini di una piena attuazione degli articoli 15 e 16, non è concessa alcuna deroga all'articolo 6 per quanto riguarda l'accesso al sistema di distribuzione per i clienti attivi e le comunità energetiche dei cittadini.

Le autorità nazionali raccolgono e comunicano alla Commissione europea con cadenza annuale indicatori relativi ai prezzi, ai livelli di servizio e alle possibilità di scelta a disposizione dei consumatori nel settore dell'energia elettrica.

Dietro richiesta motivata presentata da Andorra il comitato misto può prorogare alcune o tutte le deroghe di cui al primo comma. La decisione del comitato misto stabilisce la durata del periodo per il quale è concessa la deroga. Il comitato misto può subordinare la decisione al rispetto di condizioni e obblighi finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al primo e secondo comma. Dietro richiesta motivata il comitato misto può concedere ulteriori proroghe una volta scaduto il termine stabilito nella decisione originaria, purché continuino a essere rispettati i requisiti per la concessione della proroga.";

c) per quanto riguarda i capi V e VI, l'articolo 59, paragrafo 1, lettere h), k) e w), e l'articolo 62 della direttiva (UE) 2019/944, si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di una rete di trasmissione di energia elettrica sul suo territorio.

4. 32010 R 0838: regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 838/2010 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di una rete di trasmissione di energia elettrica sul suo territorio.

5. 32013 R 0543: regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell'energia elettrica e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 (GU L 163 del 15.6.2013, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32019 R 943: regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 543/2013 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di una rete di trasmissione di energia elettrica sul suo territorio.

6. 32015 R 1222: regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24), nella versione modificata da:

- 32021 R 0280: regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 24).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2015/1222 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di una rete di trasmissione di energia elettrica sul suo territorio.

7. 32016 R 0631: regolamento (UE) 2016/631 della Commissione, del 14 aprile 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione dei generatori alla rete (GU L 112 del 27.4.2016, pag. 1).
8. 32016 R 1388: regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (GU L 223 del 18.8.2016, pag. 10).
9. 32016 R 1447: regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione, del 26 agosto 2016, che istituisce un codice di rete relativo ai requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione e dei parchi di generazione connessi in corrente continua (GU L 241 dell'8.9.2016, pag. 1).
10. 32016 R 1719: regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0280: regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 24).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/1719 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di una rete di trasmissione di energia elettrica sul suo territorio.

11. 32017 R 1485: regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (GU L 220 del 25.8.2017, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32021 R 0280: regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 24).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1485 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di una rete di trasmissione di energia elettrica sul suo territorio.

12. 32017 R 2195: regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6), nella versione modificata da:

- 32021 R 0280: regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (GU L 62 del 23.2.2021, pag. 24).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2195 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di una rete di trasmissione di energia elettrica sul suo territorio.

13. 32017 R 2196: regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 54).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2196 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 4 del protocollo quadro 1. Durante la sospensione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del protocollo quadro 1, Andorra non autorizza la costruzione e l'entrata in funzione di una rete di trasmissione di energia elettrica sul suo territorio.

CAPO 5

ENERGIA RINNOVABILE

Ai fini del presente accordo, gli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 termina il 31 dicembre 2026.

1. 32018 L 2001: direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), nella versione modificata da:
 - 32022 R 0759: regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione del 14 dicembre 2021 (GU L 139 del 18.5.2022, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 si intendono adattate come segue:

- a) l'articolo 3, paragrafo 1, non si applica;

b) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 31 dicembre 2026 Andorra stabilisce, nell'ambito del piano per l'energia e il cambiamento climatico in conformità degli articoli 3, 4 e degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999, un obiettivo nazionale indicativo in materia di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia nel 2030.

In deroga al paragrafo 4, a decorrere dal 1° gennaio 2027 la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di Andorra non è inferiore alla quota registrata nel 2020. Se non mantiene la quota base di riferimento misurata su un periodo di un anno, Andorra adotta entro un anno misure supplementari sufficienti a colmare il divario entro un anno.";

c) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Obiettivo nazionale indicativo per la quota di energia da fonti rinnovabili

Entro il 31 dicembre 2026 Andorra stabilisce, nell'ambito del piano per l'energia e il cambiamento climatico di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999, un obiettivo nazionale indicativo in materia di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel 2030.";

d) all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Andorra adotta misure per garantire la progressiva disponibilità di combustibili per il trasporto da fonti rinnovabili, compresi punti di ricarica di potenza elevata accessibili al pubblico e altre infrastrutture di ricarica, come previsto dal quadro strategico nazionale conformemente alla direttiva 2014/94/UE.";

e) all'articolo 30, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Laddove i biocombustibili, i bioliquidi e i combustibili da biomassa o altri combustibili ammissibili per il calcolo del numeratore di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), debbano essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 23, all'articolo 25 e all'articolo 29, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), Andorra impone ai fornitori di combustibili di ottenere dai venditori un certificato di conformità dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per tali combustibili rilasciato da un regime volontario o nazionale.";

f) l'articolo 30, paragrafi 2, 3, 6, 9 e 10, non si applica.

2. 32019 R 0807: regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).
3. 32022 D 0599: decisione di esecuzione (UE) 2022/599 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs)" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 173).

4. 32022 D 0600: decisione di esecuzione (UE) 2022/600 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Bonsucro EU" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 176).
5. 32022 D 0601: decisione di esecuzione (UE) 2022/601 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Better Biomass" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 179).
6. 32022 D 0602: decisione di esecuzione (UE) 2022/602 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "International Sustainability & Carbon Certification - ISCC EU" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 182).
7. 32022 D 0604: decisione di esecuzione (UE) 2022/604 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 188).

8. 32022 D 0605: decisione di esecuzione (UE) 2022/605 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "REDcert-EU" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 191).
9. 32022 D 0606: decisione di esecuzione (UE) 2022/606 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 194).
10. 32022 D 0607: decisione di esecuzione (UE) 2022/607 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 197).
11. 32022 D 0608: decisione di esecuzione (UE) 2022/608 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di "Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 200).

12. 32022 D 0609: decisione di esecuzione (UE) 2022/609 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "SURE" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 203).
13. 32022 D 0610: decisione di esecuzione (UE) 2022/610 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 206).
14. 32022 D 0611: decisione di esecuzione (UE) 2022/611 della Commissione, dell'8 aprile 2022, relativa al riconoscimento di "Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 209).
15. 32022 R 0996: regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1).
16. 32022 D 1655: decisione di esecuzione (UE) 2022/1655 della Commissione, del 26 settembre 2022, che riconosce la relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione della soia in Argentina a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 249 del 27.9.2022, pag. 47).

17. 32022 D 1656: decisione di esecuzione (UE) 2022/1656 della Commissione, del 26 settembre 2022, relativa al riconoscimento dell'"Austrian agricultural certification scheme" (AACCS) per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 249 del 27.9.2022, pag. 50).
18. 32022 D 1657: decisione di esecuzione (UE) 2022/1657 della Commissione, del 26 settembre 2022, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Sustainable Biomass Program" per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 249 del 27.9.2022, pag. 53).
19. 32022 R 2448: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2448 della Commissione, del 13 dicembre 2022, che stabilisce orientamenti operativi concernenti i metodi di dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 14.12.2022, pag. 4).
20. 32022 D 2461: decisione di esecuzione (UE) 2022/2461 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che riconosce il sistema "KZR INiG" per dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione (GU L 321 del 15.12.2022, pag. 38).

CAPO 6

EFFICIENZA ENERGETICA – ASPETTI GENERALI

Ai fini del presente accordo, gli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 termina il 31 dicembre 2026.

1. 32012 L 0027: direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32013 L 0012: direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 28),
 - 32018 L 0844: direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75),
 - 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1),
 - 32018 L 2002: direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210),

- 32019 D 0504: decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 66),
- 32019 R 0826: regolamento delegato (UE) 2019/826 della Commissione del 4 marzo 2019 (GU L 137 del 23.5.2019, pag. 3),
- 32019 L 0944: direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2012/27/UE si intendono adattate come segue:

- a) l'articolo 1, paragrafo 1, non si applica;
- b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica

Entro il 31 dicembre 2026 Andorra stabilisce, nell'ambito del piano per l'energia e il cambiamento climatico in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999, un obiettivo nazionale indicativo in materia di efficienza energetica per il 2030.";

c) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 31 dicembre 2026 Andorra stabilisce, nell'ambito del piano per l'energia e il cambiamento climatico in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999, un obiettivo nazionale indicativo in materia di quota di superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale o da esso occupati da ristrutturare ogni anno fino al 2030. L'obiettivo nazionale indicativo è quanto più possibile prossimo alla quota fissata all'articolo 5, paragrafo 1.";

d) l'articolo 5, paragrafo 3, non si applica;

e) all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Andorra garantisce che le imprese che non sono PMI siano soggette a un audit energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o eseguito e sorvegliato da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale entro un anno dalla data di applicazione della presente direttiva ad Andorra e almeno ogni quattro anni dalla data del precedente audit energetico.";

f) all'allegato III, la lettera c) non si applica.

2. 32008 D 0952: decisione 2008/952/CE della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 338 del 17.12.2008, pag. 55).

3. 32013 D 0242: decisione di esecuzione 2013/242/UE della Commissione, del 22 maggio 2013, che stabilisce un modello per i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica ai sensi della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 48).

4. 32015 R 2402: regolamento delegato (UE) 2015/2402 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che rivede i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 54).

CAPO 7

ETICHETTATURA ENERGETICA

1. 32017 R 1369: regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32020 R 0740: regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

2. 32011 R 0626: regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria (GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32014 R 0518: regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1),
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

3. 32012 R 0392: regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32014 R 0518: regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1),

- 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).
4. 32013 R 0812: regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83), nella versione modificata da:
- 32014 R 0518: regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1),
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).
5. 32013 R 0811: regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32014 R 0518: regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione del 5 marzo 2014 (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1),
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

6. 32014 R 0065: regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).
7. 32014 R 0518: regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'energia su Internet (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1).
8. 32014 R 1254: regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).
9. 32015 R 1186: regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 20), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

10. 32015 R 1187: regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

11. 32015 R 1094: regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2), nella versione modificata da:
 - 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

12. 32017 R 0254: regolamento delegato (UE) 2017/254 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (GU L 38 del 15.2.2017, pag. 1).

13. 32019 R 2013: regolamento delegato (UE) 2019/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

14. 32019 R 2014: regolamento delegato (UE) 2019/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione e la direttiva 96/60/CE della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 29), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

15. 32019 R 2015: regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose e abroga il regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 68), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

16. 32019 R 2016: regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

17. 32019 R 2017: regolamento delegato (UE) 2019/2017 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle lavastoviglie per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 134), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

18. 32019 R 2018: regolamento delegato (UE) 2019/2018 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 155), nella versione modificata da:
 - 32021 R 0340: regolamento delegato (UE) 2021/340 della Commissione del 17 dicembre 2020 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 62).

CAPO 8

EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI

Ai fini del presente accordo, gli atti giuridici dell'UE elencati nel presente capo si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 termina il 31 dicembre 2026.

1. 32010 L 0031: direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), nella versione modificata da:
 - 32018 L 0844: direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75),
 - 32018 R 1999: regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2010/31/UE si intendono adattate come segue:

a) l'articolo 2 bis, paragrafo 2, è adeguato come segue:

1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 31 dicembre 2026 Andorra stabilisce, nell'ambito del piano per l'energia e il cambiamento climatico in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999, un obiettivo nazionale indicativo al fine di garantire un parco immobiliare nazionale ad alta efficienza energetica e decarbonizzato e di facilitare la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero entro il 2050. Andorra fissa inoltre tappe indicative per il 2030, 2040 e 2050 ai fini del conseguimento dell'obiettivo nazionale indicativo.";

2) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. Entro il 31 dicembre 2026 Andorra trasmette alla Commissione europea la strategia di ristrutturazione a lungo termine.";

b) all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"La prima relazione è trasmessa entro il 30 giugno 2027.".

2. 32020 R 2155: regolamento delegato (UE) 2020/2155 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un sistema comune facoltativo dell'Unione europea per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 9).
3. 32020 R 2156: regolamento di esecuzione (UE) 2020/2156 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che specifica le modalità tecniche per l'attuazione efficace di un sistema comune facoltativo a livello di Unione per valutare la predisposizione degli edifici all'intelligenza (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 25).
4. 32012 R 0244: regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 18).

CAPO 9

PNEUMATICI

1. 32020 R 0740: regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1).

CAPO 10

PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE DEI PRODOTTI CHE CONSUMANO ENERGIA

1. 31992 L 0042: direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17), nella versione modificata da:
 - 31993 L 0068: direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1),
 - 32008 L 0028: direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 48),
 - 32013 R 0813: regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136).

2. 32009 L 0125: direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10), nella versione modificata da:
 - 32012 L 0027: direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

3. 32008 R 1275: regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45), nella versione modificata da:
- 32009 R 0278: regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 3),
 - 32009 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42),
 - 32013 R 0617: regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione del 26 giugno 2013 (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13),
 - 32013 R 0801: regolamento (UE) n. 801/2013 della Commissione del 22 agosto 2013 (GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1),
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) n. 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51),
 - 32019 R 2021: regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione del 1° ottobre 2019 (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241),

- 32019 R 2022: regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione del 1° ottobre 2019 (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267),
 - 32019 R 2023: regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione del 1° ottobre 2019 (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285).
4. 32009 R 0107: regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici (GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
5. 32009 R 0641: regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 35), nella versione modificata da:
- 32012 R 0622: regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione dell'11 luglio 2012 (GU L 180 del 12.7.2012, pag. 4),
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

6. 32011 R 0327: regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8), nella versione modificata da:
 - 32013 R 0666: regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione dell'8 luglio 2013 (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24),
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
7. 32012 R 0206: regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori (GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
8. 32012 R 0547: regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

9. 32012 R 0932: regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico (GU L 278 del 12.10.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

10. 32013 R 0617: regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51),
 - 32019 R 0424: regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019.

11. 32013 R 0666: regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

12. 32013 R 0813: regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

13. 32013 R 0814: regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

14. 32014 R 0066: regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

15. 32014 R 0548: regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GU L 152 del 22.5.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51),
 - 32019 R 1783: regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione del 1° ottobre 2019 (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 107).

16. 32014 R 1253: regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

17. 32015 R 1185: regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

18. 32015 R 1188: regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 76), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

19. 32015 R 1189: regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

20. 32015 R 1095: regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo (GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 19), nella versione modificata da:
 - 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).

21. 32016 R 2281: regolamento (UE) 2016/2281 della Commissione, del 30 novembre 2016, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione del 30 novembre 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
22. 32016 R 2282: regolamento (UE) 2016/2282 della Commissione, del 30 novembre 2016, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51).
23. 32019 R 0424: regolamento (UE) 2019/424 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione (GU L 74 del 18.3.2019, pag. 46), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).

24. 32019 R 1781: regolamento (UE) 2019/1781 della Commissione, del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici e dei variatori di velocità in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 641/2009 per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti e abroga il regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 74), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).
25. 32019 R 1782: regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione, del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 95).
26. 32019 R 1784: regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 121).
27. 32019 R 2019: regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 187), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).

28. 32019 R 2020: regolamento (UE) 2019/2020 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 244/2009, (CE) n. 245/2009 e (UE) n. 1194/2012 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 209), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).
29. 32019 R 2021: regolamento (UE) 2019/2021 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei display elettronici in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 241), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).
30. 32019 R 2022: regolamento (UE) 2019/2022 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 267), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).

31. 32019 R 2023: regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico e delle lavasciuga biancheria per uso domestico in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 285), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).
32. 32019 R 2024: regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 313), nella versione modificata da:
- 32021 R 0341: regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 108).
-

ALLEGATO V – PROTOCOLLO DI ANDORRA

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Elenco di cui all'articolo 14, paragrafo 5, dell'accordo quadro

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'Unione, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e notificazione.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Le disposizioni in materia di adattamenti settoriali di cui all'allegato VIII del protocollo di Andorra si applicano come opportuno al presente allegato.

PERIODI TRANSITORI

Gli articoli da 32 a 34 del protocollo di Andorra si applicano come opportuno al presente allegato, salvo qualora sia altrimenti previsto nello stesso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. L'atto giuridico dell'UE di cui al punto 3 dell'allegato VIII del protocollo di Andorra (direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), quale adattato ai fini del presente accordo, si applica, se del caso, agli ambiti contemplati dal presente allegato.
2. L'atto giuridico dell'UE di cui al punto 4 dell'allegato VIII del protocollo di Andorra (regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio), quale adattato ai fini del presente accordo, si applica, come opportuno, agli ambiti contemplati dal presente allegato.
3. 32011 R 0492: regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32016 R 0589: regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1),

- 32019 R 1149: regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 492/2001 si intendono adattate come segue:

- a) l'articolo 36, paragrafo 1, non si applica;
 - b) all'articolo 36, paragrafo 2, il riferimento all'articolo 48 del TFUE è sostituito da un riferimento all'articolo 15 dell'accordo quadro.
4. 32016 R 0589: regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2016/589 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

5. 32018 D 0170: decisione di esecuzione (UE) 2018/170 della Commissione, del 2 febbraio 2018, relativa alle specifiche dettagliate uniformi per la raccolta e l'analisi di dati al fine di monitorare e valutare il funzionamento della rete EURES (GU L 31 del 3.2.2018, pag. 104).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/170 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

6. 32017 D 1255: decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7. 32017 D 1256: decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa ai modelli e alle procedure per lo scambio di informazioni sui programmi di lavoro nazionali della rete EURES a livello dell'Unione (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 24).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/1256 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

8. 32017 D 1257: decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa alle norme tecniche e ai formati necessari per un sistema uniforme che consenta l'incrocio tra le offerte di lavoro e le domande di lavoro e i CV sul portale EURES (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 32).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/1257 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

9. 31977 L 0486: direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU L 199 del 6.8.1977, pag. 32).
10. 32014 L 0054: direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2014/54/UE si intendono adattate come segue:

- a) anziché "cittadini dell'Unione" leggasi "cittadini di uno Stato membro dell'UE o di Andorra";
- b) anziché "lavoratori dell'Unione" leggasi "lavoratori";
- c) all'articolo 1 e all'articolo 3, paragrafo 1, anziché "articolo 45 TFUE" leggasi "articolo 14 dell'accordo";

- d) all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), anziché "norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori" leggasi "norme sulla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'accordo di associazione";
 - e) all'articolo 6, paragrafo 2, anziché "dal diritto dell'Unione" leggasi "dall'accordo di associazione";
 - f) all'articolo 7, paragrafo 2, i termini "dell'articolo 21 TFUE e" sono soppressi.
11. 32018 D 1020: decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione e all'aggiornamento dell'elenco di capacità, competenze e occupazioni della classificazione europea ai fini dell'incrocio mediante la piattaforma informatica comune di EURES (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 17).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1020 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

12. 32018 D 1021: decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (GU L 183 del 19.7.2018, pag. 20).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

13. 32019 R 1149: regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1149 si intendono adattate come segue:

all'articolo 17 è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Andorra può partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatrice senza tuttavia partecipare a nessun'altra attività di tale autorità."

Il presente adattamento è rivisto cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VI – PROTOCOLLO DI ANDORRA

SICUREZZA SOCIALE

Elenco di cui all'articolo 15 dell'accordo quadro

INDICE

- 1 Coordinamento generale della sicurezza sociale
- 2 Salvaguardia dei diritti a pensione complementare

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'Unione, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e notificazione.

CAPO 1

COORDINAMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA SOCIALE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 32004 R 0883: regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32009 R 0988: regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43),
 - 32010 R 1244: regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35),
 - 32012 R 0465: regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4),
 - 32012 R 1224: regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45),
 - 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1),

- 32013 R 1372: regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27), nella versione modificata da:
 - 32014 R 1368: regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15),
- 32017 R 0492: regolamento (UE) 2017/492 della Commissione del 21 marzo 2017 (GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 si intendono adattate come segue:

- a) all'allegato II è aggiunto il testo seguente:

"ANDORRA-SPAGNA

Articolo 11.4 della convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale del 14 aprile 1978 tra la Spagna e Andorra (relativo ai diritti acquisiti dagli assicurati che percepiscono una pensione dalla Spagna e risiedono ad Andorra di mantenere il diritto alle prestazioni in natura come se continuassero a risiedere in Spagna a concorrenza del 100 %).

Articolo 46 della convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale del 1° gennaio 2003 tra la Spagna e Andorra (relativo ai diritti acquisiti dagli assicurati che percepiscono una pensione dalla Spagna e risiedono ad Andorra di mantenere il diritto alle prestazioni in natura come se continuassero a risiedere in Spagna a concorrenza del 100 %).";

b) all'allegato III è aggiunto il testo seguente:

"ANDORRA";

c) all'allegato X è aggiunto il testo seguente:

"ANDORRA

- a) Integrazione non contributiva alle pensioni di invalidità (articolo 170 bis della legge 17 del 3 ottobre 2008 relativa alla sicurezza sociale);
- b) Integrazione non contributiva alle pensioni di reversibilità (articolo 184 della legge 17 del 3 ottobre 2008 relativa alla sicurezza sociale);
- c) Assegno di solidarietà per le persone con disabilità (articolo 25 del decreto legislativo del 30.5.2018 che pubblica la rifusione della legge 6 del 24 aprile 2014 relativa ai servizi sociali e socio-sanitari, e articoli 9 e 10 del decreto del 7.10.2020 recanti approvazione del regolamento sui benefici economici dei servizi sociali e socio-sanitari);
- d) Assegno di solidarietà per le persone anziane (articolo 26 del decreto legislativo del 30.5.2018 che pubblica la rifusione della legge 6 del 24 aprile 2014 relativa ai servizi sociali e socio-sanitari, e articoli 9 e 11 del decreto del 7.10.2020 recanti approvazione dei regolamenti sui benefici).",

- d) modalità della partecipazione di Andorra alla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e alla commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati e alla commissione di controllo dei conti, istituite entrambe nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, conformemente all'articolo 80, paragrafo 7, dell'accordo quadro:

Andorra può inviare un proprio rappresentante, con funzioni consultive come osservatore, alle riunioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita nell'ambito della Commissione europea, e alle riunioni della commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati e della commissione di controllo dei conti, istituite entrambe nell'ambito della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

- e) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione delle disposizioni relative allo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, per le quali tale periodo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. 32019 R 0500: regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 35).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/500 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione delle disposizioni relative allo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, per le quali tale periodo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. 32009 R 0987: regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32010 R 1244: regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35),
 - 32012 R 0465: regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4),
 - 32012 R 1224: regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45),
 - 32013 R 1372: regolamento (UE) n. 1372/2013 della Commissione del 19 dicembre 2013 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 27),
 - 32014 R 1368: regolamento (UE) n. 1368/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 15),

- 32017 R 0492: regolamento (UE) 2017/492 della Commissione del 21 marzo 2017 (GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1 del presente accordo. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione delle disposizioni relative allo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, per le quali tale periodo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32010 D 0424(01): decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1).
2. 32010 D 0424(02): decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5).
3. 32010 D 0608(01): decisione A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 3).

4. 32010 D 0710(01): decisione E2, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5).
5. 32014 D 0520(03): decisione E4, del 13 marzo 2014, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 21).
6. 32017 D 0719(01): decisione E5, del 16 marzo 2017, riguardante le modalità pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio di dati per via elettronica di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 233 del 19.7.2017, pag. 3).
7. 32018 D 1004 (02): decisione E6, del 19 ottobre 2017, relativa alla determinazione del momento in cui un messaggio di posta elettronica è considerato legalmente consegnato al sistema EESSI per lo scambio telematico delle informazioni di sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information) (GU C 355 del 4.10.2018, pag. 5).
8. 32020 D 0306 (01): decisione E7, del 27 giugno 2019, riguardante le modalità pratiche per la cooperazione e lo scambio di dati fino alla piena attuazione dello scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI) negli Stati membri (GU C 73 del 6.3.2020, pag. 5).
9. 32010 D 0424(04): decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11).

10. 32016 D 0211(05): decisione F2, del 23 giugno 2015, in materia di scambi di dati tra le istituzioni per la concessione delle prestazioni familiari (GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 11).
11. 32019 D 0626(01): decisione F3, del 19 dicembre 2018, concernente l'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul metodo di calcolo dell'integrazione differenziale (GU C 215 del 26.6.2019, pag. 2).
12. 32010 D 0424(05): decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13).
13. 32010 D 0608(02): decisione H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 149 dell'8.6.2010, pag. 5).
14. 32011 D 0212(01): decisione H6, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5).
15. 32020 D 0807 (01): decisione H9, del 17 giugno 2020, relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione S9 a seguito alla pandemia di COVID-19 (GU C 259 del 7.8.2020, pag. 9).

16. 32021 D 0316(01): decisione H10, del 21 ottobre 2020, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6).
17. 32021 D 0506 (01): decisione H11, del 9 dicembre 2020, relativa alla proroga dei termini di cui agli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 e alla decisione S9 a seguito alla pandemia di COVID-19 (GU C 170 del 6.5.2021, pag. 4).
18. 32022 D 0228 (01): decisione H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6).
19. 32022 D 0810 (01): decisione H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro dell'organismo di audit della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4).
20. 32010 D 0424(07): decisione P1, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).
21. 32013 D 0927(01): decisione R1, del 20 giugno 2013, riguardante l'interpretazione dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 279 del 27.9.2013, pag. 11).
22. 32010 D 0424(08): decisione S1, del 12 giugno 2009, relativa alla tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23).

23. 32010 D 0424(09): decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante le specifiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione S2 si intendono adattate come segue:

fatto salvo il punto 3.3.2 dell'allegato della decisione S2, Andorra può inserire le stelle europee sulle tessere europee di assicurazione malattia da essa rilasciate.

24. 32010 D 0424(10): decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40).
25. 32010 D 0424(15): decisione S5, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di "prestazioni in natura" definita all'articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54).
26. 32010 D 0427(02): decisione S6, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6).

27. 32011 D 0906(01): decisione S8, del 15 giugno 2011, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6).
28. 32014 D 0520(02): decisione S10, del 19 dicembre 2013, relativa alla transizione dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16).
29. 32021 D 0618 (01): decisione S11, del 9 dicembre 2020, riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU C 236 del 18.6.2021, pag. 4).
30. 32010 D 0424(11): decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42).
31. 32010 D 0424(12): decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43).
32. 32010 D 0424(13): decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di "disoccupazione parziale" applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45).

33. 32012 D 0225(01): decisione U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni di tali decisioni elencate dai punti da 1 a 33 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo, 2 del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per l'applicazione delle decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, ad eccezione delle disposizioni relative allo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (decisioni serie E), per le quali tale periodo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32018 H 0529 (01): raccomandazione A1, del 18 ottobre 2017, riguardante il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 183 del 29.5.2018, pag. 5).
2. 32013 H 0927 (01): raccomandazione H1, del 19 giugno 2013, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori, cittadini di altri Stati membri (GU C 279 del 27.9.2013, pag. 13).

3. 32019 H 0429 (01): raccomandazione H2, del 10 ottobre 2018, relativa all'inclusione di elementi di autenticazione nei documenti portatili rilasciati dall'istituzione di uno Stato membro e attestanti la situazione di una persona ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 147 del 29.4.2019, pag. 6).
4. 32012 H 0810(01): raccomandazione n. S1, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3).
5. 32014 H 0218(01): raccomandazione S2, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto a prestazioni in natura per gli assicurati e i loro familiari durante il soggiorno in un paese terzo in forza di una convenzione bilaterale tra lo Stato membro competente e il paese terzo (GU C 46 del 18.2.2014, pag. 8).
6. 32010 H 0424(02): raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49).
7. 32010 H 0424(03): raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni di tali raccomandazioni elencate dai punti da 1 a 7 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per l'applicazione delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

CAPO 2

SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31998 L 0049: direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).
 2. 32014 L 0050: direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).
-

ALLEGATO VII – PROTOCOLLO DI ANDORRA

RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

Elenco di cui all'articolo 16 dell'accordo quadro

INDICE

- 1 Sistema generale, riconoscimento dell'esperienza professionale e riconoscimento automatico
- 2 Professioni giuridiche
- 3 Attività commerciali e di intermediari

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'Unione, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e notificazione.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

CAPO 1

SISTEMA GENERALE, RICONOSCIMENTO DELL'ESPERIENZA PROFESSIONALE E RICONOSCIMENTO AUTOMATICO

1. 32005 L 0036: direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22), nella versione modificata da:
 - 32006 L 0100: direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
 - 32011 R 0213: regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione del 3 marzo 2011 (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 4),
 - 12012 J 003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21),
 - 32013 L 0025: direttiva 2013/25/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368),
 - 32013 L 0055: direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),
 - 32016 D 0790: decisione delegata (UE) 2016/790 della Commissione, del 13 gennaio 2016 (GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135),

- 32017 D 2113: decisione delegata (UE) 2017/2113 della Commissione, dell'11 settembre 2017 (GU L 317 dell'1.12.2017, pag. 119),
- 32019 D 0608: decisione delegata (UE) 2019/608 della Commissione, del 16 gennaio 2019 (GU L 104 del 15.4.2019, pag. 1),
- 32020 D 0548: decisione delegata (UE) 2020/548 della Commissione, del 23 gennaio 2020 (GU L 131 del 24.4.2020, pag. 1),
- 32021 D 2183: decisione delegata (UE) 2021/2183 della Commissione, del 25 agosto 2021 (GU L 444 del 10.12.2021, pag. 16).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2005/36/CE si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) l'articolo 9, lettera e), della direttiva 2005/36/CE non si applica.
2. 32007 D 0172: decisione 2007/172/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, che istituisce un gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 2007/172/CE si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) modalità della partecipazione di Andorra al gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali in conformità dell'articolo 80, paragrafo 7, dell'accordo quadro:
 - i) conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/172/CE, Andorra può nominare persone che partecipino come osservatori alle riunioni del gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali;
 - ii) la Commissione europea comunica a tempo debito alle persone di cui alla lettera b), punto i), la data delle riunioni del gruppo di coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali e trasmette loro la documentazione pertinente.
3. 32015 R 0983: regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

4. 32018 L 0958: direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 25).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva (UE) 2018/958 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

5. 32019 R 0907: regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 145 del 4.6.2019, pag. 7).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/907 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 2

PROFESSIONI GIURIDICHE

1. 31977 L 0249: direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17), nella versione modificata da:
 - 11979 H: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),
 - 11985 I: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),
 - 11994 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21), nella versione modificata da:
 - 31995 D 0001: Decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995 (GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),

- 12003 T: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
- 32006 L 0100: direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
- 32013 L 0025: direttiva 2013/25/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 77/249/CEE si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

"Andorra: Advocat".

2. 31998 L 0005: direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36), nella versione modificata da:
- 12003 T: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),
 - 32006 L 0100: direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 141),
 - 32013 L 0025: direttiva 2013/25/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 98/5/CE si intendono adattate come segue:

- a) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- b) all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

"Andorra: Advocat".

CAPO 3

ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI INTERMEDIARI

1. 31974 L 0556: direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
2. 31974 L 0557: direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), nella versione modificata da:
 - 11994 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, nella versione modificata da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),
 - 31995 D 0001: decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 (OJ L 1, 1.1.1995, p. 1),
 - 12003 T: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003 (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33),

- 32006 L 0101: direttiva 2006/0101/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 238),
 - 32013 L 0025: direttiva 2013/25/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 368).
3. 31986 L 0653: direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
-

ALLEGATO VIII – PROTOCOLLO DI ANDORRA

LIBERTÀ DI STABILIMENTO

Elenco di cui all'articolo 17, paragrafo 4, dell'accordo quadro

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'Unione, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e notificazione.

ADATTAMENTI SETTORIALI

Gli adattamenti settoriali seguenti si applicano ad Andorra alla luce della sua specifica situazione geografica. La disposizione seguente è riesaminata per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 2037 e quindi con cadenza decennale.

I

I cittadini degli Stati membri dell'UE possono soggiornare ad Andorra solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno dalle autorità di Andorra. Tali cittadini hanno il diritto di ottenere tale permesso di soggiorno subordinatamente alle sole restrizioni di seguito specificate. Il permesso di soggiorno non è necessario per soggiorni di durata inferiore a tre mesi, a condizione che la persona non svolga un'attività lavorativa o altra attività economica permanente, né è necessario per le persone che forniscono servizi transfrontalieri ad Andorra.

Le condizioni applicate ai cittadini di Stati membri dell'UE non possono essere più restrittive di quelle applicate ai cittadini di paesi terzi.

II

1. Il numero di nuovi permessi di soggiorno per periodi superiori a 12 mesi (“permessi di soggiorno di lunga durata”) a disposizione ogni anno (anno N) dei cittadini degli Stati membri dell'UE che esercitano un'attività economica ad Andorra deve essere stabilito in modo tale che l'aumento annuo netto del numero di tali cittadini soggiornanti ad Andorra non sia inferiore al 7 % del numero medio di permessi di soggiorno in corso di validità nei cinque anni precedenti (anni da N-5 a N-1).

Se il numero di cittadini degli Stati membri dell'UE che esercitano un'attività economica ad Andorra è diminuito nell'ultimo anno (anno N-1) rispetto all'anno precedente (anno N-2) e se una tale diminuzione è superiore al numero di nuovi permessi di soggiorno disponibili conformemente al primo comma, il numero di permessi di soggiorno disponibili (anno N) dovrebbe essere pari a tale diminuzione. I permessi di soggiorno rilasciati a persone naturalizzate nel corso in tale ultimo anno sono detratti dalla base utilizzata per calcolare l'aumento del numero di permessi per l'anno successivo. Dei permessi di soggiorno di lunga durata rilasciati oltre il numero minimo non è tenuto conto ai fini del calcolo dell'aumento dovuto per l'anno successivo.

2. Il numero di nuovi permessi di soggiorno per periodi superiori a 3 mesi (permessi di soggiorno in assenza di attività economica) a disposizione ogni anno dei cittadini degli Stati membri dell'UE che non esercitano un'attività economica ad Andorra deve essere stabilito in modo tale che l'aumento annuo netto del numero di tali cittadini soggiornanti ad Andorra non sia inferiore al 2,5 % del numero medio di permessi di soggiorno in corso di validità nei cinque anni precedenti.

Se il numero dei cittadini degli Stati membri dell'UE che non esercitano un'attività economica ad Andorra è diminuito nell'ultimo anno rispetto all'anno precedente e se una tale diminuzione è superiore al numero di nuovi permessi di soggiorno disponibili conformemente al primo comma, il numero di permessi di soggiorno disponibili dovrebbe essere pari a tale diminuzione. I permessi di soggiorno rilasciati a persone naturalizzate nel corso di tale ultimo anno sono detratti dalla base utilizzata per calcolare l'aumento del numero di permessi per l'anno successivo. Dei permessi di soggiorno rilasciati oltre il numero minimo non è tenuto conto ai fini del calcolo dell'aumento dovuto per l'anno successivo.

Ai cittadini degli Stati membri dell'UE che intendono stabilirsi ad Andorra sulla base dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE non si applica alcun contingente.

3. Le autorità di Andorra rilasciano permessi di soggiorno della durata di 12 mesi o inferiore (permessi di soggiorno di breve durata) ai cittadini di Stati membri dell'UE che esercitano un'attività economica.

Il numero di nuovi permessi di soggiorno di breve durata a disposizione ogni anno (anno N) dei cittadini degli Stati membri dell'UE che esercitano un'attività economica ad Andorra deve essere stabilito in modo tale che l'aumento annuo netto del numero di tali cittadini soggiornanti ad Andorra non sia inferiore al 5 % del numero medio di permessi di soggiorno disponibili nei cinque anni precedenti (anni da N-5 a N-1). Il numero di permessi di soggiorno disponibili ogni anno deve essere ameno pari al numero di permessi di soggiorno che erano disponibili l'anno precedente.

4. Alla scadenza del permesso di soggiorno le persone che desiderino continuare a soggiornare ad Andorra possono ottenere un nuovo permesso di soggiorno. Se è soggetto a un contingente in conformità dell'adattamento settoriale, il nuovo permesso è detratto dal numero di permessi di soggiorno disponibili, salvo quando la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sia presentata nello stesso anno civile in cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno iniziale e riguarda un permesso di soggiorno dello stesso tipo.
5. Le autorità di Andorra rilasciano i permessi di soggiorno in modo non discriminatorio e non distorsivo della concorrenza.

III

I familiari di cittadini di Stati membri dell'UE che soggiornano legalmente ad Andorra hanno il diritto di ottenere un permesso di soggiorno della stessa validità di quello rilasciato alla persona da cui dipendono. Tali familiari di cittadini hanno il diritto di intraprendere un'attività economica, nel cui caso saranno inclusi nel numero di permessi di soggiorno rilasciati alle persone economicamente attive in conformità dell'adattamento settoriale II. Tuttavia le condizioni dell'adattamento settoriale II non possono essere addotte per rifiutare a tali familiari il permesso di soggiorno nel caso in cui sia stato esaurito il numero annuo di permessi di soggiorno destinati alle persone economicamente attive.

IV

Il diritto di soggiorno permanente di cui al capo IV della direttiva 2004/38/CE si applica: 1) ai cittadini degli Stati membri dell'UE che soggiornavano ad Andorra legalmente e in conformità delle condizioni di cui alla direttiva 2004/38/CE anteriormente alla ricorrenza anniversaria dell'entrata in vigore del presente accordo; 2) ai cittadini degli Stati membri dell'UE che soggiornano ad Andorra in virtù di un permesso di soggiorno rilasciato sulla base del presente adattamento settoriale; e 3) ai cittadini degli Stati membri dell'UE che soggiornano ad Andorra legalmente e in conformità delle condizioni di cui alla direttiva 2004/38/CE ma che non rientrano nelle situazioni di cui ai punti 1) e 2). Dei cittadini degli Stati membri dell'UE che hanno diritto al soggiorno permanente alle condizioni di cui alla direttiva 2004/38/CE non è più tenuto conto per il calcolo del numero di permessi di soggiorno validi.

V

Le persone che presentano una domanda di permesso di soggiorno ricevono una risposta scritta entro la fine del secondo mese successivo alla data di presentazione della domanda. I richiedenti la cui domanda è stata respinta hanno diritto a ricevere per iscritto le motivazioni del rifiuto. I richiedenti la cui domanda è stata respinta possono avvalersi degli stessi mezzi di ricorso avverso le decisioni amministrative a disposizione dei cittadini di Andorra.

Il diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'UE è comprovato dal rilascio di un documento di soggiorno conforme ai requisiti dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1157.

Il diritto di soggiorno dei familiari di cittadini degli Stati membri dell'UE che non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE è comprovato dal rilascio di una carta di soggiorno conforme ai requisiti dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1157.

VI

Andorra è tenuta a comunicare all'UE tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità del presente adattamento settoriale.

PERIODO TRANSITORIO

Gli articoli da 32 a 34 del protocollo di Andorra si applicano come opportuno al presente allegato, salvo qualora sia altrimenti previsto nello stesso.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31961 X 1202: Programma generale per l'abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (versione francese: GU P 2 del 15 gennaio 1962, p. 36; versione inglese: GU English Special Edition, serie II, volume IX, pag. 7).
2. 32006 L 0123: direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2006/123/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

La disposizione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo quadro 1 presenta il contenuto seguente: Andorra non mantiene né introduce un trattamento discriminatorio dei prestatori di servizi dell'UE per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. 32004 L 0038: direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva 2004/38/CE si intendono adattate come segue:

- a) la direttiva 2004/38/CE si applica, se del caso, agli ambiti oggetto del presente allegato;
- b) il presente accordo si applica ai cittadini delle parti associate. Tuttavia i loro familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE che hanno la cittadinanza di un paese terzo godono dei diritti che discendono da tale direttiva;
- c) i termini "cittadino dell'Unione" e "cittadini dell'Unione" sono sostituiti dai termini "cittadino di uno Stato membro dell'UE o di Andorra" e "cittadini di uno Stato membro dell'UE o di Andorra" rispettivamente;
- d) all'articolo 8, paragrafo 3, è aggiunto il trattino seguente:
 - "- un'autocertificazione è presentata relativa a eventuali precedenti condanne penali che possano figurare nel casellario giudiziale conformemente alla legislazione dello Stato di condanna";
- e) all'articolo 8, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:
 - "g) un'autocertificazione relativa a eventuali precedenti condanne penali che possano figurare nel casellario giudiziale conformemente alla legislazione dello Stato di condanna";
- f) all'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
 - "g) un'autocertificazione relativa a eventuali precedenti condanne penali che possano figurare nel casellario giudiziale conformemente alla legislazione dello Stato di condanna";

g) all'articolo 24, paragrafo 1, il termine "dal trattato" è sostituito dai termini "dall'accordo di associazione" e i termini "diritto derivato" sono sostituiti dai termini "diritto derivato elencato nell'accordo di associazione".

4. 32019 R 1157: regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1157 si intendono adattate come segue:

- a) i termini "cittadino dell'Unione" e "cittadini dell'Unione" sono sostituiti dai termini "cittadino di uno Stato membro dell'UE o di Andorra" e "cittadini di uno Stato membro dell'UE o di Andorra" rispettivamente;
- b) all'articolo 3, paragrafo 4, il testo "stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle" è soppresso;
- c) all'articolo 5, paragrafo 1, i termini "3 agosto 2031" sono sostituiti dai termini "1° gennaio 2037";
- d) all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), i termini "3 agosto 2026" sono sostituiti dai termini "1° gennaio 2032";
- e) all'articolo 6, primo comma, lettera h), il testo "stampato in negativo in un rettangolo blu e circondato da dodici stelle gialle" è soppresso;

- f) all'articolo 7, paragrafo 2, per quanto riguarda gli Stati membri dell'UE, i termini "Familiare UE" sono sostituiti dai termini "Familiare Andorra";
 - g) all'articolo 8, paragrafo 1, i termini "3 agosto 2026" sono sostituiti dai termini "1° gennaio 2032";
 - h) all'articolo 8, paragrafo 2, i termini "3 agosto 2023" sono sostituiti dai termini "1° gennaio 2029";
 - i) all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, i termini "nella Carta," sono soppressi;
 - j) all'articolo 16, i termini "2 agosto 2021" sono sostituiti dai termini "1° gennaio 2027".
-

ALLEGATO IX – PROTOCOLLO DI ANDORRA

SERVIZI FINANZIARI

Elenco di cui all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 5, dell'accordo quadro

INDICE

- 1 Assicurazioni
- 2 Banche e altri enti creditizi
- 3 Borse e valori mobiliari
- 4 Disposizioni in materia di pensioni aziendali e professionali
- 5 Disposizioni che si applicano a tutti i tipi di servizi finanziari

INTRODUZIONE

Si applicano i protocolli quadro 1 e 3, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e notificazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del protocollo quadro 3 si applicano al presente allegato e conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del protocollo quadro 3.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

CAPO 1

ASSICURAZIONI

SEZIONE A

ASSICURAZIONI NON VITA E VITA

1. 32009 L 0138: direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32012 L 0023: direttiva 2012/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 settembre 2012 (GU L 249 del 14.9.2012, pag. 1),
 - 32013 L 0058: direttiva 2013/58/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 1),
 - 32013 L 0023: direttiva 2013/23/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 362),

- 32014 L 0051: direttiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1),
 - 32018 L 0843: direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43),
 - 32011 L 0089: direttiva 2011/89/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113),
 - 32016 L 2341: direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
2. 32015 D 1602: decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 95).
3. 32015 D 2290: decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22), nella versione modificata da:
- 32016 D 0309: decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione del 26 novembre 2015 (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50).

4. 32016 D 0309: decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50).
5. 32016 D 0310: decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 55).
6. 32015 R 0035: regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32016 R 0467: regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione del 30 settembre 2015 (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 6),
 - 32016 R 2283: regolamento delegato (UE) 2016/2283 della Commissione del 22 agosto 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 11),
 - 32017 R 0669: regolamento delegato (UE) 2017/669 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 3),

- 32017 R 1542: regolamento delegato (UE) 2017/1542 della Commissione dell'8 giugno 2017 (GU L 236 del 14.9.2017, pag. 14),
 - 32019 R 0981: regolamento delegato (UE) 2019/981 della Commissione dell'8 marzo 2019 (GU L 161 del 18.6.2019, pag. 1),
 - 32019 R 1865: regolamento delegato (UE) 2019/1865 della Commissione del 6 giugno 2019 (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 3),
 - 32020 R 0442: regolamento delegato (UE) 2020/442 della Commissione del 17 dicembre 2019 (GU L 92 del 26.3.2020, pag. 1),
 - 32020 R 0988: regolamento delegato (UE) 2020/988 della Commissione del 12 marzo 2020 (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 3),
 - 32021 R 0526: regolamento delegato (UE) 2021/526 della Commissione del 23 ottobre 2020 (GU L 106 del 26.3.2021, pag. 29),
 - 32021 R 1256: regolamento delegato (UE) 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 14).
7. 32015 R 0460: regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 13).

8. 32015 R 0461: regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 19).
9. 32015 R 0462: regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 23).
10. 32015 R 0498: regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 8).
11. 32015 R 0499: regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 12).

12. 32015 R 0500: regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 18).
13. 32015 R 2011: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 3).
14. 32015 R 2012: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 5).
15. 32015 R 2013: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 9).
16. 32015 R 2014: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 11).

17. 32015 R 2015: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 16).
18. 32015 R 2016: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 18).
19. 32015 R 2017: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 21).
20. 32015 R 2450: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32016 R 1868: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione del 20 ottobre 2016 (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 35),
 - 32017 R 2189: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2189 della Commissione del 24 novembre 2017 (GU L 310 del 25.11.2017, pag. 3),

- 32018 R 1844: regolamento (UE) 2018/1844 della Commissione del 23 novembre 2018 (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 5),
 - 32019 R 2103: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2103 della Commissione del 27 novembre 2019 (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 13),
 - 32020 R 0657: regolamento di esecuzione (UE) 2020/657 della Commissione del 15 maggio 2020 (GU L 155 del 18.5.2020, pag. 1).
21. 32015 R 2451: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1224).
22. 32015 R 2452: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285), nella versione modificata da:
- 32017 R 2190: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2190 della Commissione del 24 novembre 2017 (GU L 310 del 25.11.2017, pag. 30),
 - 32018 R 1843: regolamento (UE) 2018/1843 della Commissione del 23 novembre 2018 (GU L 299 del 26.11.2018, pag. 2),

- 32019 R 2102: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2102 della Commissione del 27 novembre 2019 (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 6).

- 23. 32016 R 0165: regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II) (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 31).

- 24. 32016 R 0869: regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 147 del 3.6.2016, pag. 1).

- 25. 32016 R 1376: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, dell'8 agosto 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 224 del 18.8.2016, pag. 1).

- 26. 32016 R 1630: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, del 9 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 1).

27. 32016 R 1800: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19), nella versione modificata da:
- 32018 R 0633: regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione del 24 aprile 2018 (GU L 105 del 25.4.2018, pag. 6),
 - 32020 R 0744: regolamento di esecuzione (UE) 2020/744 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 176 del 5.6.2020, pag. 4),
 - 32021 R 2006: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006 della Commissione del 16 novembre 2021 (GU L 407 del 17.11.2021, pag. 18).
28. 32016 R 1976: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 309 del 16.11.2016, pag. 1).
29. 32018 R 0165: regolamento di esecuzione (UE) 2018/165 della Commissione, del 31 gennaio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2017 fino al 30 marzo 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 31 del 3.2.2018, pag. 3).

30. 32018 R 0730: regolamento di esecuzione (UE) 2018/730 della Commissione, del 4 maggio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2018 fino al 29 giugno 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 6).
31. 32018 R 1078: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1078 della Commissione, del 30 luglio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2018 fino al 29 settembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 47).
32. 32017 R 0309: regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 53 del 28.2.2017, pag. 1).
33. 32017 R 0812: regolamento di esecuzione (UE) 2017/812 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 126 del 18.5.2017, pag. 1).

34. 32017 R 1421: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1421 della Commissione, del 2 agosto 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 7).
35. 32017 R 2015: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2015 della Commissione, del 9 novembre 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2017 fino al 30 dicembre 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 296 del 14.11.2017, pag. 1).
36. 32018 R 1699: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1699 della Commissione, del 9 novembre 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2018 fino al 30 dicembre 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 285 del 13.11.2018, pag. 1).
37. 32019 R 0228: regolamento di esecuzione (UE) 2019/228 della Commissione, del 7 febbraio 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2018 fino al 30 marzo 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 37 dell'8.2.2019, pag. 22).

38. 32019 R 0699: regolamento di esecuzione (UE) 2019/699 della Commissione, del 6 maggio 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2019 fino al 29 giugno 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 119 del 7.5.2019, pag. 70).
39. 32019 R 1285: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1285 della Commissione, del 30 luglio 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2019 fino al 29 settembre 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 202 del 31.7.2019, pag. 1).
40. 32019 R 1902: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1902 della Commissione, del 7 novembre 2019, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2019 fino al 30 dicembre 2019, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 293 del 14.11.2019, pag. 5).
41. 32020 R 0193: regolamento di esecuzione (UE) 2020/193 della Commissione, del 12 febbraio 2020, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2019 fino al 30 marzo 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 40 del 13.2.2020, pag. 18).

42. 32020 R 0641: regolamento di esecuzione (UE) 2020/641 della Commissione, del 12 maggio 2020, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2020 fino al 29 giugno 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 150 del 13.5.2020, pag. 34).
43. 32020 R 1145: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1145 della Commissione, del 31 luglio 2020, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2020 fino al 29 settembre 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 250 del 3.8.2020, pag. 1).
44. 32020 R 1647: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1647 della Commissione, del 9 novembre 2020, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2020 fino al 30 dicembre 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 375 del 10.11.2020, pag. 1).
45. 32021 R 0178: regolamento di esecuzione (UE) 2021/178 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 30 marzo 2021, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 53 del 16.2.2021, pag. 6).

46. 32021 R 0744: regolamento di esecuzione (UE) 2021/744 della Commissione, del 6 maggio 2021, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2021 fino al 29 giugno 2021, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 3).
47. 32021 R 1354: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1354 della Commissione, del 6 agosto 2021, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2021 fino al 29 settembre 2021, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 24).
48. 32021 R 1964: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1964 della Commissione, dell'11 novembre 2021, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2021 fino al 30 dicembre 2021, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 52).
49. 32022 R 0186: regolamento di esecuzione (UE) 2022/186 della Commissione, del 10 febbraio 2022, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2021 fino al 30 marzo 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 7).

50. 32022 R 0732: regolamento di esecuzione (UE) 2022/732 della Commissione, del 12 maggio 2022, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo 2022 fino al 29 giugno 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 136 del 13.5.2022, pag. 8).
51. 32022 R 1384: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1384 della Commissione, dell'8 agosto 2022, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno 2022 fino al 29 settembre 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 207 del 9.8.2022, pag. 24).
52. 32022 R 2282: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2282 della Commissione, del 21 novembre 2022, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2022 fino al 30 dicembre 2022, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 301 del 22.11.2022, pag. 22).
53. 32023 R 0266: regolamento di esecuzione (UE) 2023/266 della Commissione, del 9 febbraio 2023, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2022 fino al 30 marzo 2023, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 41 del 10.2.2023, pag. 77).

54. 32019 L 2177: Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 155).

SEZIONE B

ASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE

55. 32009 L 0103: direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11).
56. 32003 D 0564: decisione 2003/564/CE della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 23).
57. 32004 D 0332: decisione 2004/332/CE della Commissione, del 2 aprile 2004, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 39).
58. 32005 D 0849: decisione 2005/849/CE della Commissione, del 29 novembre 2005, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 315 dell'1.12.2005, pag. 16).

59. 32007 D 0482: decisione 2007/482/CE della Commissione, del 9 luglio 2007, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 180 del 10.7.2007, pag. 42).
60. 32011 D 0754: decisione di esecuzione 2011/754/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa all'applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU L 310 del 25.11.2011, pag. 17).
61. 32020 D 1358: decisione di esecuzione (UE) 2020/1358 della Commissione, del 28 settembre 2020, relativa all'applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Bosnia-Erzegovina (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 66).
62. 32021 D 1145: decisione di esecuzione (UE) 2021/1145 della Commissione, del 30 giugno 2021, relativa all'applicazione della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente in Montenegro e nel Regno Unito (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 100).

SEZIONE C

VIGILANZA E CONTI

63. 31991 L 0674: direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7), nella versione modificata da:
- 32003 L 0051: direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16),
 - 32006 L 0046: direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

SEZIONE D

ALTRE QUESTIONI

64. 32016 L 0097: direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19), nella versione modificata da:
- 32018 L 0411: direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 28),
 - 32019 R 1935: regolamento delegato (UE) 2019/1935 della Commissione del 13 maggio 2019 (GU L 301 del 22.11.2019, pag. 3).

65. 32017 R 1469: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (GU L 209 del 12.8.2017, pag. 19).
66. 32017 R 2358: regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32018 R 0541: regolamento delegato (UE) 2018/541 della Commissione del 20 dicembre 2017 (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 59),
 - 32021 R 1257: regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 18).
67. 32017 R 2359: regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8), nella versione modificata da:
- 32018 R 0541: regolamento delegato (UE) 2018/541 della Commissione del 20 dicembre 2017 (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 59),
 - 32021 R 1257: regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 18).

CAPO 2

BANCHE E ALTRI ENTI CREDITIZI

SEZIONE A

COORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI STABILIMENTO E DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. 32013 L 0036: direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338), nella versione modificata da:
 - 32014 L 0059: direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190),
 - 32015 L 2366: direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35),
 - 32018 L 0843: direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43),

- 32019 L 0878: direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 253),
 - 32021 L 0338: direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).
2. 32013 R 0575: regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32017 R 2395: regolamento (UE) 2017/2395 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 27),
 - 32015 R 0062: regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione del 10 ottobre 2014 (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37),
 - 32016 R 1014: regolamento (UE) 2016/1014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 153),
 - 32019 R 0630: regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 4),

- 32017 R 2188: regolamento delegato (UE) 2017/2188 della Commissione dell'11 agosto 2017 (GU L 310 del 25.11.2017, pag. 1),
- 32018 R 0405: regolamento delegato (UE) 2018/405 della Commissione del 21 novembre 2017 (GU L 74 del 16.3.2018, pag. 3),
- 32019 R 0876: regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1),
- 32020 R 0873: regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 (GU L 204 del 26.6.2020, pag. 4),
- 32021 R 0424: regolamento delegato (UE) 2021/424 della Commissione del 17 dicembre 2019 (GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 1),
- 32019 R 2160: regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 1),
- 32021 R 0558: regolamento (UE) 2021/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda gli adeguamenti del quadro sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa economica in risposta alla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 25).
- 32022 R 2257: regolamento delegato (UE) 2022/2257 della Commissione dell'11 agosto 2022 (GU L 299 del 18.11.2022, pag. 1),

3. 32014 R 0241: regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8), nella versione modificata da:
 - 32015 R 0488: regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione del 4 settembre 2014 (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1),
 - 32015 R 0850: regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione del 30 gennaio 2015 (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1),
 - 32015 R 0923: regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione dell'11 marzo 2015 (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1),
 - 32020 R 2176: regolamento delegato (UE) 2020/2176 della Commissione del 12 novembre 2020 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 27).

4. 32021 R 0451: regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32022 R 0185: regolamento di esecuzione (UE) 2022/185 della Commissione del 10 febbraio 2022 (GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 5).

5. 32015 R 0061: regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32018 R 1620: regolamento delegato (UE) 2018/1620 della Commissione del 13 luglio 2018 (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 10),
 - 32022 R 0786: regolamento delegato (UE) 2022/786 della Commissione del 10 febbraio 2022 (GU L 141 del 20.5.2022, pag. 1).
6. 32015 R 0585: regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1).
7. 32016 R 0100: regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45).
8. 32016 R 0101: regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54), nella versione modificata da:
 - 32020 R 0866: regolamento delegato (UE) 2020/866 della Commissione del 28 maggio 2020 (GU L 201 del 25.6.2020, pag. 1).

9. 32021 R 0637: regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte otto, titoli II e III, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, il regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2017/2295 della Commissione (GU L 136 del 21.4.2021, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32021 R 1018: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1018 della Commissione del 22 giugno 2021 (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 6),
- 32022 R 0631: regolamento di esecuzione (UE) 2022/631 della Commissione del 13 aprile 2022 (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 3),
- 32022 R 2453: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione del 30 novembre 2022 (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 1).

10. 32014 R 0183: regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3), nella versione modificata da:

- 32022 R 0954: regolamento delegato (UE) 2022/954 della Commissione del 12 maggio 2022 (GU L 165 del 21.6.2022, pag. 24).

11. 32014 R 0523: regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4).
12. 32014 R 0525: regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine "mercato" (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).
13. 32014 R 0526: regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).
14. 32014 R 0528: regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29), nella versione modificata da:
 - 32016 R 0861: regolamento delegato (UE) 2016/861 della Commissione del 18 febbraio 2016 (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 21).

15. 32014 R 0529: regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36), nella versione modificata da:
 - 32015 R 0942: regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1).
16. 32014 R 0591: regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 31).
17. 32014 R 0602: regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22).
18. 32014 R 0625: regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16), nella versione modificata da:
 - 32015 R 1798: regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12).

19. 32014 R 0945: regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3), nella versione modificata da:
 - 32020 R 0125: regolamento di esecuzione (UE) 2020/125 della Commissione del 29 gennaio 2020 (GU L 24 del 30.1.2020, pag. 1).
20. 32014 R 1187: regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).
21. 32021 D 1753: decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 della Commissione, del 1° ottobre 2021, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e normativi di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 349 del 4.10.2021, pag. 31).
22. 32015 R 0233: regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanzialità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).

23. 32015 R 1556: regolamento delegato (UE) 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).
24. 32015 R 2197: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30), nella versione modificata da:
- 32018 R 1580: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1580 della Commissione del 19 ottobre 2018 (GU L 263 del 22.10.2018, pag. 53),
 - 32019 R 2091: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2091 della Commissione del 28 novembre 2019 (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 38),
 - 32021 R 0249: regolamento di esecuzione (UE) 2021/249 della Commissione del 17 febbraio 2021 (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 86).
25. 32015 R 2344: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26).

26. 32016 R 0709: regolamento delegato (UE) 2016/709 della Commissione, del 26 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'applicazione delle deroghe relative alle valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide (GU L 125 del 13.5.2016, pag. 1).
27. 32016 R 1646: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 5), nella versione modificata da:
- 32022 R 1650: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1650 della Commissione del 24 marzo 2022 (GU L 249 del 27.9.2022, pag. 1).
28. 32016 R 1799: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito per il rischio di credito in conformità all'articolo 136, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 3), nella versione modificata da:
- 32018 R 0634: regolamento di esecuzione (UE) 2018/634 della Commissione del 24 aprile 2018 (GU L 105 del 25.4.2018, pag. 14),
 - 32019 R 2028: regolamento di esecuzione (UE) 2019/2028 della Commissione del 29 novembre 2019 (GU L 313 del 4.12.2019, pag. 34),

- 32021 R 2005: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005 della Commissione del 16 novembre 2021 (GU L 407 del 17.11.2021, pag. 10).
29. 32016 R 1801: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 27), nella versione modificata da:
- 32022 R 2365: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2365 della Commissione del 2 dicembre 2022 (GU L 312 del 5.12.2022, pag. 101).
30. 32017 R 0072: regolamento delegato (UE) 2017/72 della Commissione, del 23 settembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni di autorizzazione della deroga in materia di dati (GU L 10 del 14.1.2017, pag. 1).
31. 32017 R 0208: regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 14).
32. 32014 R 1317: regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 12.12.2014, pag. 6).

33. 32015 R 0880: regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).
34. 32015 R 2326: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2326 della Commissione, dell'11 dicembre 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 108).
35. 32016 R 0892: regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 151 dell'8.6.2016, pag. 4).
36. 32016 R 2227: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2227 della Commissione, del 9 dicembre 2016, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 336 del 10.12.2016, pag. 36).
37. 32017 R 0954: regolamento di esecuzione (UE) 2017/954 della Commissione, del 6 giugno 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 14).

38. 32017 R 1230: regolamento delegato (UE) 2017/1230 della Commissione, del 31 maggio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a precisare ulteriormente i criteri oggettivi aggiuntivi per l'applicazione di un tasso preferenziale di deflusso o di afflusso di liquidità per le linee di credito o di liquidità transfrontaliere non utilizzate all'interno di un gruppo o nell'ambito di un sistema di tutela istituzionale (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 7).
39. 32018 R 0171: regolamento delegato (UE) 2018/171 della Commissione, del 19 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 1).
40. 32018 R 0728: regolamento delegato (UE) 2018/728 della Commissione, del 24 gennaio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo dai requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 1).
41. 32018 R 0959: regolamento delegato (UE) 2018/959 della Commissione, del 14 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione per la determinazione della metodologia di valutazione in virtù della quale le autorità competenti autorizzano gli enti a utilizzare metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo (GU L 169 del 6.7.2018, pag. 1).

42. 32017 R 2241: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2241 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 322 del 7.12.2017, pag. 27).
43. 32018 R 0815: regolamento di esecuzione (UE) 2018/815 della Commissione, del 1° giugno 2018, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 137 del 4.6.2018, pag. 3).
44. 32018 R 1889: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1889 della Commissione, del 4 dicembre 2018, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 309 del 5.12.2018, pag. 1).
45. 32021 R 0453: regolamento di esecuzione (UE) 2021/453 della Commissione, del 15 marzo 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato (GU L 89 del 16.3.2021, pag. 3).
46. 32021 R 0598: regolamento delegato (UE) 2021/598 della Commissione, del 14 dicembre 2020, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'assegnazione dei fattori di ponderazione del rischio alle esposizioni da finanziamenti specializzati (GU L 127 del 14.4.2021, pag. 1).

47. 32021 R 0930: regolamento delegato (UE) 2021/930 della Commissione, del 1° marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare la natura, la gravità e la durata di una recessione economica di cui l'articolo 181, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 1).
48. 32021 R 0931: regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione, del 1° marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell'articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 7).
49. 32021 R 1043: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione, del 24 giugno 2021, sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 52).
50. 32021 R 0763: regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione, del 23 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 168 del 12.5.2021, pag. 1).

51. 32019 R 2160: regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 1).
52. 32022 R 0439: regolamento delegato (UE) 2022/439 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che l'autorità competente deve seguire nel valutare la conformità degli enti creditizi e delle imprese d'investimento ai requisiti relativi all'uso del metodo basato sui rating interni (GU L 90 del 18.3.2022, pag. 1).
53. 32022 R 0676: regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di tale regolamento (GU L 123 del 26.4.2022, pag. 1).
54. 32022 R 1011: regolamento delegato (UE) 2022/1011 della Commissione, del 10 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente (GU L 170 del 28.6.2022, pag. 22).

55. 32022 R 2058: regolamento delegato (UE) 2022/2058 della Commissione, del 28 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli orizzonti di liquidità per il metodo alternativo dei modelli interni di cui all'articolo 325 septquingages, paragrafo 7 (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 40).
56. 32022 R 2059: regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquingages e 325 sexages del regolamento (UE) n. 575/2013 (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 47).
57. 32022 R 2060: regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell'ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione a norma dell'articolo 325 octoquingages, paragrafo 3, di tale regolamento (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 60).
58. 32022 R 2328: regolamento delegato (UE) 2022/2328 della Commissione, del 16 agosto 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i sottostanti esotici e gli strumenti che comportano rischi residui ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi residui (GU L 308 del 29.11.2022, pag. 1).

59. 32023 R 0511: regolamento delegato (UE) 2023/511 della Commissione, del 24 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di organismi di investimento collettivo nell'ambito del metodo basato sul regolamento di gestione (GU L 71 del 9.3.2023, pag. 1).
60. 32014 R 0710: regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).
61. 32014 R 0926: regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 della Commissione, del 27 agosto 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 254 del 28.8.2014, pag. 2), nella versione modificata da:
- 32022 R 0193: regolamento di esecuzione (UE) 2022/193 della Commissione del 17 novembre 2021 (GU L 31 del 14.2.2022, pag. 4).

62. 32014 R 1151: regolamento delegato (UE) n. 1151/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da notificare nell'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32022 R 0192: regolamento delegato (UE) 2022/192 della Commissione del 20 ottobre 2021 (GU L 31 del 14.2.2022, pag. 1).
63. 32016 R 0098: regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).
64. 32016 R 0099: regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).
65. 32014 R 0527: regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).

66. 32014 R 0530: regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).
67. 32021 R 0923: regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203 del 9.6.2021, pag. 1).
68. 32014 R 0650: regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32019 R 0912: regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione del 28 maggio 2019 (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 3).

69. 32014 R 1152: regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).
70. 32014 R 1222: regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27), nella versione modificata da:
- 32016 R 1608: regolamento delegato (UE) 2016/1608 della Commissione del 17 maggio 2016 (GU L 240 dell'8.9.2016, pag. 1),
 - 32021 R 0539: regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione dell'11 febbraio 2021 (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 10).
71. 32016 R 2070: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione, del 14 settembre 2016, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 2.12.2016, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32017 R 1486: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1486 della Commissione del 10 luglio 2017 (GU L 225 del 31.8.2017, pag. 1),

- 32019 R 0439: regolamento di esecuzione (UE) 2019/439 della Commissione del 15 febbraio 2019 (GU L 90 del 29.3.2019, pag. 1),
 - 32018 R 0688: regolamento di esecuzione (UE) 2018/688 della Commissione del 23 marzo 2018 (GU L 124 del 18.5.2018, pag. 1),
 - 32021 R 1971: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1971 della Commissione del 13 settembre 2021 (GU L 412 del 19.11.2021, pag. 1),
 - 32021 R 2017: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2017 della Commissione del 13 settembre 2021 (GU L 424 del 26.11.2021, pag. 1),
 - 32022 R 0951: regolamento di esecuzione (UE) 2022/951 della Commissione del 24 maggio 2022 (GU L 174 del 30.6.2022, pag. 1).
72. 32017 R 0180: regolamento delegato (UE) 2017/180 della Commissione, del 24 ottobre 2016, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle norme tecniche di regolamentazione per le norme di valutazione dei portafogli di riferimento e le procedure di condivisione delle valutazioni (GU L 29 del 3.2.2017, pag. 1).
73. 32014 R 0524: regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).

74. 32014 R 0620: regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1).
75. 32017 R 0461: regolamento di esecuzione (UE) 2017/461 della Commissione, del 16 marzo 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure comuni, i formati e i modelli per il processo di consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione ai progetti di acquisizione di partecipazioni qualificate in enti creditizi di cui all'articolo 24 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 57).
76. 32022 R 2580: regolamento delegato (UE) 2022/2580 della Commissione, del 17 giugno 2022, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione come ente creditizio e gli ostacoli che possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza delle autorità competenti (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 64).
77. 32022 R 2581: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2581 della Commissione, del 20 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presentazione delle informazioni nelle domande di autorizzazione degli enti creditizi (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 86).

78. 32009 L 0110: direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7), nella versione modificata da:
- 32015 L 2366: direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
79. 398 L 0026: direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45), nella versione modificata da:
- 32009 L 0044: direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37),
 - 32012 R 0648: regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1),
 - 32010 L 0078: direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120),
 - 32014 R 0909: regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1),

- 32019 L 0879: direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).
80. 32001 L 0024: direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15), nella versione modificata da:
- 32014 L 0059: direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).
81. 32015 L 2366: direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
82. 32017 R 2055: regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione, del 23 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento (GU L 294 dell'11.11.2017, pag. 1).

83. 32018 R 0389: regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23), nella versione modificata da:
- 32022 R 2360: regolamento delegato (UE) 2022/2360 della Commissione del 3 agosto 2022 (GU L 312 del 5.12.2022, pag. 1).
84. 32019 R 0410: regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 della Commissione, del 29 novembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni in materia di servizi di pagamento che le autorità competenti devono notificare all'Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 20).
85. 32019 R 0411: regolamento delegato (UE) 2019/411 della Commissione, del 29 novembre 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro elettronico centrale nel settore dei servizi di pagamento e all'accesso alle informazioni ivi contenute (GU L 73 del 15.3.2019, pag. 84).
86. 32020 R 1423: regolamento delegato (UE) 2020/1423 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali (GU L 328 del 9.10.2020, pag. 1).

87. 32021 R 1722: regolamento delegato (UE) 2021/1722 della Commissione, del 18 giugno 2021, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nel contesto della vigilanza sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera (GU L 343 del 28.9.2021, pag. 1).
88. 32014 L 0092: direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).
89. 32018 R 0032: regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento (GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 3).
90. 32018 R 0033: regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 26).
91. 32018 R 0034: regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 37).

92. 32017 R 2401: Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).

SEZIONE B

REQUISITI E REGOLAMENTI PRUDENZIALI

93. 32014 L 0049: direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).
94. 32014 L 0059: direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190), nella versione modificata da:
- 32017 L 2399: direttiva (UE) 2017/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 96),
 - 32019 L 2162: direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29),
 - 32019 L 0879: direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

95. 32015 R 0063: regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi *ex ante* ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44), nella versione modificata da:
- 32016 R 1434: regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione del 14 dicembre 2015 (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 1).
96. 32016 R 0860: regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione, del 4 febbraio 2016, che precisa ulteriormente le circostanze in cui è necessaria l'esclusione dall'applicazione dei poteri di svalutazione o conversione ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 11).
97. 32016 R 1075: regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

98. 32016 R 1400: regolamento delegato (UE) 2016/1400 della Commissione, del 10 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli elementi minimi del piano di riorganizzazione aziendale e il contenuto minimo delle relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 1).
99. 32016 R 1450: regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 237 del 3.9.2016, pag. 1).
100. 32016 R 0911: regolamento di esecuzione (UE) 2016/911 della Commissione, del 9 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la forma e il contenuto della descrizione degli accordi di sostegno finanziario di gruppo ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 25).
101. 32016 R 1712: regolamento delegato (UE) 2016/1712 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata e le circostanze in cui imporre l'obbligo (GU L 258 del 24.9.2016, pag. 1).

102. 32016 R 0778: regolamento delegato (UE) 2016/778 della Commissione, del 2 febbraio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le circostanze e le modalità secondo le quali il pagamento dei contributi straordinari ex post può essere parzialmente o integralmente rinviato, e i criteri per l'individuazione delle attività, dei servizi e delle operazioni per quanto concerne le funzioni essenziali e per l'individuazione delle linee di business e dei servizi connessi per quanto attiene alle linee di business principali (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 41).
103. 32016 R 1401: regolamento delegato (UE) 2016/1401 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle metodologie e i principi applicabili alla valutazione del valore delle passività risultanti da derivati (GU L 228 del 23.8.2016, pag. 7).
104. 32017 R 0867: regolamento delegato (UE) 2017/867 della Commissione, del 7 febbraio 2017, sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 15).
105. 32021 R 0622: regolamento di esecuzione (UE) 2021/622 della Commissione, del 15 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per la segnalazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 123).

106. 32018 R 0344: regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell'ambito di una risoluzione (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 3).
107. 32018 R 0345: regolamento delegato (UE) 2018/345 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia per valutare il valore delle attività e delle passività di enti o entità (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 8).
108. 32018 R 1624: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32022 R 0365: regolamento di esecuzione (UE) 2022/365 della Commissione del 3 marzo 2022 (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 60).
109. 32019 R 0348: regolamento delegato (UE) 2019/348 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento (GU L 63 del 4.3.2019, pag. 1).

110. 32021 R 1751: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1751 della Commissione, del 1° ottobre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell'impraticabilità dell'inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione (GU L 349 del 4.10.2021, pag. 5).
111. 32021 R 1118: regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a tali requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).
112. 32021 R 1340: regolamento delegato (UE) 2021/1340 della Commissione, del 22 aprile 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che determinano il contenuto delle clausole contrattuali sul riconoscimento dei poteri di sospensione della risoluzione (GU L 292 del 16.8.2021, pag. 1).
113. 32021 R 0023: Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1).

114. 32019 L 2034: Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).
115. 32014 R 0806: Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

SEZIONE C

VIGILANZA E CONTI

116. 31986 L 0635: direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32001 L 0065: direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28),
 - 32003 L 0051: direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16),

- 32006 L 0046: direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).

Si applicano le disposizioni transitorie previste negli allegati dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovenia (allegato XIII, capo 3, punto 1).

117. 31989 L 0117: direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

118. 32015 L 0849: direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73), nella versione modificata da:
 - 32018 L 0843: direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

119. 32015 R 0847: regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

120. 32016 R 1675: regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32018 R 0105: regolamento delegato (UE) 2018/105 della Commissione del 27 ottobre 2017 (GU L 19 del 24.1.2018, pag. 1),
- 32018 R 0212: regolamento delegato (UE) 2018/212 della Commissione del 13 dicembre 2017 (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 4),
- 32018 R 1467: regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione del 27 luglio 2018 (GU L 246 del 2.10.2018, pag. 1),
- 32020 R 0855: regolamento delegato (UE) 2020/855 della Commissione del 7 maggio 2020 (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 1),
- 32021 R 0037: regolamento delegato (UE) 2021/37 della Commissione del 7 dicembre 2020 (GU L 14 del 18.1.2021, pag. 1),
- 32022 R 0229: regolamento delegato (UE) 2022/229 della Commissione del 7 gennaio 2022 (GU L 39 del 21.2.2022, pag. 4),
- 32023 R 0410: regolamento delegato (UE) 2023/410 della Commissione del 19 dicembre 2022 (GU L 59 del 24.2.2023, pag. 3).

121. 32018 R 1108: regolamento delegato (UE) 2018/1108 della Commissione, del 7 maggio 2018, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri per la nomina dei punti di contatto centrali per gli emittenti di moneta elettronica e i prestatori di servizi di pagamento e norme relative alle loro funzioni (GU L 203 del 10.8.2018, pag. 2).
122. 32019 R 0758: regolamento delegato (UE) 2019/758 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (GU L 125 del 14.5.2019, pag. 4).
123. 32021 R 0369: regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione, del 1° marzo 2021, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 71 del 2.3.2021, pag. 11).
124. 32008 D 0961: decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull'uso da parte di emittenti di titoli di paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati paesi terzi e di International Financial Reporting Standard per la redazione dei loro bilanci consolidati (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 112), nella versione modificata da:
- 32012 D 0194: decisione di esecuzione 2012/194/UE della Commissione dell'11 aprile 2012 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 49),
 - 32015 D 1612: decisione di esecuzione (UE) 2015/1612 della Commissione del 23 settembre 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 26).

CAPO 3

BORSE E VALORI MOBILIARI

SEZIONE A

QUOTAZIONI E OPERAZIONI DI BORSA

1. 32001 L 0034: direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su tali valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32003 L 0071: direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64),
 - 32005 L 0001: direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005 (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),
 - 32004 L 0109: direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

2. 32014 R 0596: regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32016 R 1011: regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1),
 - 32019 R 2115: regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 320 dell'11.12.2019, pag. 1).
3. 32015 L 2392: direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).
4. 32022 R 1210: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione, del 13 luglio 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (GU L 187 del 14.7.2022, pag. 23).
5. 32016 R 0378: regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).

6. 32016 R 0522: regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32019 R 0461: regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione del 30 gennaio 2019 (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 10).
7. 32016 R 0523: regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19).
8. 32016 R 0908: regolamento delegato (UE) 2016/908 della Commissione, del 26 febbraio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme tecniche di regolamentazione sui criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa nonché i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 3).
9. 32016 R 0909: regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche (GU L 153 del 10.6.2016, pag. 13).

10. 32016 R 0957: regolamento delegato (UE) 2016/957 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi, sistemi e procedure adeguati e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare le pratiche abusive e gli ordini o le operazioni sospetti (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 1).
11. 32016 R 0958: regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 15).
12. 32016 R 0959: regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione, del 17 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 23).
13. 32016 R 0960: regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione, del 17 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (GU L 160 del 17.6.2016, pag. 29).

14. 32016 R 1052: regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione, dell'8 marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle condizioni applicabili ai programmi di riacquisto di azioni proprie e alle misure di stabilizzazione (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 34).
15. 32016 R 1055: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione, del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 30.6.2016, pag. 47).
16. 32017 R 1158: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1158 della Commissione, del 29 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 22).
17. 32018 R 0292: regolamento di esecuzione (UE) 2018/292 della Commissione, del 26 febbraio 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e assistenza tra autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 34).
18. 32020 R 1406: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1406 della Commissione, del 2 ottobre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti, l'ESMA, la Commissione e altre entità ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli abusi di mercato (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 7).

19. 32017 R 1129: regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12), nella versione modificata da:
- 32019 R 2115: regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 320 dell'11.12.2019, pag. 1),
 - 32021 R 0337: regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 1).
20. 32019 R 0979: regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32020 R 1272: regolamento delegato (UE) 2020/1272 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 300 del 14.9.2020, pag. 1).

21. 32019 R 0980: regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26), nella versione modificata da:
- 32020 R 1273: regolamento delegato (UE) 2020/1273 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 300 del 14.9.2020, pag. 6).
22. 32021 R 0528: regolamento delegato (UE) 2021/528 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni minime contenute nel documento da pubblicare ai fini dell'esenzione dal prospetto in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, una fusione o una scissione (GU L 106 del 26.3.2021, pag. 32).
23. 32004 L 0109: direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 21.12.2004, pag. 38), nella versione modificata da:
- 32010 L 0073: direttiva 2010/73/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 1),
 - 32010 L 0078: direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120),

- 32013 L 0050: direttiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13),
 - 32021 R 0337: regolamento (UE) 2021/337 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 1).
24. 32007 L 0014: direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 27), nella versione modificata da:
- 32013 L 0050: direttiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 13).
25. 32015 R 0761: regolamento delegato (UE) 2015/761 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme tecniche di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti (GU L 120 del 13.5.2015, pag. 2).
26. 32016 R 1437: regolamento delegato (UE) 2016/1437 della Commissione, del 19 maggio 2016, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'accesso alle informazioni previste dalla regolamentazione a livello dell'Unione (GU L 234 del 31.8.2016, pag. 1).

27. 32019 R 0815: regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32019 R 2100: regolamento delegato (UE) 2019/2100 della Commissione del 30 settembre 2019 (GU L 326 del 16.12.2019, pag. 1),
 - 32020 R 1989: regolamento delegato (UE) 2020/1989 della Commissione del 6 novembre 2020 (GU L 429 del 18.12.2020, pag. 1),
 - 32022 R 0352: regolamento delegato (UE) 2022/352 della Commissione del 29 novembre 2021 (GU L 77 del 7.3.2022, pag. 1),
 - 32022 R 2553: regolamento delegato (UE) 2022/2553 della Commissione del 21 settembre 2022 (GU L 339 del 30.12.2022, pag. 1).
28. 32007 R 1569: regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66), nella versione modificata da:
- 32012 R 0310: regolamento delegato (UE) n. 310/2012 della Commissione del 21 dicembre 2011 (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 11),

- 32015 R 1605: regolamento delegato (UE) 2015/1605 della Commissione del 12 giugno 2015 (GU L 249 del 25.9.2015, pag. 3).
29. 32012 R 0236: regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32014 R 0909: regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1),
 - 32022 R 0027: regolamento delegato (UE) 2022/27 della Commissione del 27 settembre 2021 (GU L 6 dell'11.1.2022, pag. 9).
30. 32012 R 0826: regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di notifica e di comunicazione al pubblico delle posizioni corte nette, sulle informazioni dettagliate da presentare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette e sul metodo di calcolo del volume degli scambi per la determinazione dei titoli azionari esentati (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 1).

31. 32012 R 0827: regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione, del 29 giugno 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative al metodo di comunicazione al pubblico delle posizioni nette in titoli azionari, al formato delle informazioni da fornire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione alle posizioni corte nette, ai tipi di accordi, alle modalità d'intesa e alle misure che garantiscono adeguatamente che titoli azionari o debito sovrano siano disponibili per il regolamento nonché alle date e al periodo per la determinazione della sede principale di negoziazione dei titoli azionari a norma del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 11).
32. 32012 R 0918: regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in credit default swap su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle restrizioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32015 R 0097: regolamento delegato (UE) 2015/97 della Commissione del 17 ottobre 2014 (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 22).
33. 32012 R 0919: regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi a oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo della diminuzione di valore per i titoli azionari liquidi e per altri strumenti finanziari (GU L 274 del 9.10.2012, pag. 16).

SEZIONE B

ORGANISMI D'INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI (OICVM)

34. 32009 L 0065: direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32), nella versione modificata da:
- 32011 L 0061: direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1),
 - 32013 L 0014: direttiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1),
 - 32014 L 0091: direttiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186),
 - 32010 L 0078: direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120),
 - 32019 L 1160: direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 106),

- 32019 L 2162: direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29),
 - 32021 L 2261: direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 15).
35. 32007 L 0016: direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni (GU L 79 del 20.3.2007, pag. 11).
36. 32010 R 0583: regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1).
37. 32010 R 0584: regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16).

38. 32010 L 0043: direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42), nella versione modificata da:
- 32021 L 1270: direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 141).
39. 32010 L 0044: direttiva 2010/44/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 28).
40. 32016 R 0438: regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 11), nella versione modificata da:
- 32018 R 1619: regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione del 12 luglio 2018 (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 6).
41. 32016 R 1212: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 della Commissione, del 25 luglio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l'invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 6).

SEZIONE C

SERVIZI DI INVESTIMENTO

42. 31997 L 0009: direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

Si applicano le disposizioni transitorie previste negli allegati dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 per l'Estonia (allegato VI, capo 2, punto 2), la Lettonia (allegato VIII, capo 2, punto 2), la Lituania (allegato IX, capo 3, punto 2), l'Ungheria (allegato X, capo 2, punto 1), la Polonia (allegato XII, capo 3, punto 1), la Slovenia (allegato XIII, capo 3, punto 3) e la Slovacchia (allegato XIV, capo 2).

Si applicano le disposizioni transitorie previste negli allegati dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capo 2) e la Romania (allegato VII, capo 2).

43. 32014 L 0065: direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349), nella versione modificata da:

- 32016 L 1034: direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016 (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 8),
- 32014 R 0909: regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1),

- 32019 R 2115: regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 320 dell'11.12.2019, pag. 1),
 - direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 ottobre 2020 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 50).
 - 32021 L 0338: direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 14).
44. 32014 R 0600: regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84), nella versione modificata da:
- 32016 R 1033: regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2016 (GU L 175 del 30.6.2016, pag. 1).
45. 32006 L 0073: direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).
46. 32006 R 1287: regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

47. 32016 R 0824: regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 10).
48. 32016 R 2020: regolamento delegato (UE) 2016/2020 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui criteri per determinare se gli strumenti derivati soggetti all'obbligo di compensazione debbano essere soggetti all'obbligo di negoziazione (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 2).
49. 32016 R 2021: regolamento delegato (UE) 2016/2021 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso ai valori di riferimento (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 6).
50. 32016 R 2022: regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 11).

51. 32017 R 0565: regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32017 R 2294: regolamento delegato (UE) 2017/2294 della Commissione del 28 agosto 2017 (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 4),
 - 32019 R 1011: regolamento delegato (UE) 2019/1011 della Commissione del 13 dicembre 2018 (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 1),
 - 32021 R 0527: regolamento delegato (UE) 2021/527 della Commissione del 15 dicembre 2020 (GU L 106 del 26.3.2021, pag. 30),
 - 32021 R 1253: regolamento delegato (UE) 2021/1253 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 1).
 - 32021 R 1254: regolamento delegato (UE) 2021/1254 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 6).
52. 32017 R 0566: regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 84).

53. 32017 R 0567: regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90).
54. 32017 R 0568: regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 117).
55. 32017 R 0569: regolamento delegato (UE) 2017/569 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla sospensione e all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 122).
56. 32017 R 0570: regolamento delegato (UE) 2017/570 della Commissione, del 26 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla determinazione del mercato rilevante in termini di liquidità in relazione alla comunicazione della sospensione temporanea delle negoziazioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 124).

57. 32017 R 0571: regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126), nella versione modificata da:
- 32018 R 0063: regolamento delegato (UE) 2018/63 della Commissione del 26 settembre 2017 (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 2).
58. 32017 R 0572: regolamento delegato (UE) 2017/572 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specifica dei dati pre- e post-negoziazione da mettere a disposizione e del livello di disaggregazione dei dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 142).
59. 32017 R 0573: regolamento delegato (UE) 2017/573 della Commissione, del 6 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti volti a garantire che i servizi di co-ubicazione e le strutture delle commissioni siano equi e non discriminatori (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 145).
60. 32017 R 0574: regolamento delegato (UE) 2017/574 della Commissione, del 7 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al grado di precisione degli orologi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 148).

61. 32017 R 0575: regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 152).
62. 32017 R 0576: regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 166).
63. 32017 R 0577: regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 174).
64. 32017 R 0578: regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183).

65. 32017 R 0579: regolamento delegato (UE) 2017/579 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati per gli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti derivati aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 189).
66. 32017 R 0580: regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione inerenti alla conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 193).
67. 32017 R 0581: regolamento delegato (UE) 2017/581 della Commissione, del 24 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione concernenti l'accesso alla compensazione in relazione alle sedi di negoziazione e alle controparti centrali (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 212).
68. 32017 R 0582: regolamento delegato (UE) 2017/582 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l'obbligo di compensazione dei derivati negoziati in mercati regolamentati e i tempi di accettazione per la compensazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 224).

69. 32017 R 0583: regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229), nella versione modificata da:
- 32021 R 0529: regolamento delegato (UE) 2021/529 della Commissione del 18 dicembre 2020 (GU L 106 del 26.3.2021, pag. 47),
 - 32022 R 0629: regolamento delegato (UE) 2022/629 della Commissione del 12 gennaio 2022 (GU L 115 I del 13.4.2022, pag. 1).
70. 32017 R 0584: regolamento delegato (UE) 2017/584 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle sedi di negoziazione (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 350).
71. 32017 R 0585: regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368).

72. 32017 R 0586: regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 382).
73. 32017 R 0587: regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387), nella versione modificata da:
- 32019 R 0442: regolamento delegato (UE) 2019/442 della Commissione del 12 dicembre 2018 (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 56).
74. 32017 R 0588: regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF) (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 411), nella versione modificata da:
- 32019 R 0443: regolamento delegato (UE) 2019/443 della Commissione del 13 febbraio 2019 (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 59).

75. 32017 R 0589: regolamento delegato (UE) 2017/589 della Commissione, del 19 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 417).
76. 32017 R 0590: regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).
77. 32022 R 1302: regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione, del 20 aprile 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un'esenzione dai limiti di posizione (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 52).
78. 32021 R 1833: regolamento delegato (UE) 2021/1833 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale a livello di gruppo (GU L 372 del 20.10.2021, pag. 1).

79. 32017 L 0593: direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500), nella versione modificata da:
- 32021 L 1269: direttiva delegata (UE) 2021/1269 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 137).
80. 32017 R 0953: regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 12).
81. 32017 R 0980: regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 3).

82. 32017 R 0981: regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 16).
83. 32017 R 0988: regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante (GU L 149 del 13.6.2017, pag. 3).
84. 32017 R 1005: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1005 della Commissione, del 15 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica della comunicazione e della pubblicazione della sospensione e dell'esclusione di strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 153 del 16.6.2017, pag. 1).
85. 32017 R 1018: regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi (GU L 155 del 17.6.2017, pag. 1).

86. 32017 R 1093: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato (GU L 158 del 21.6.2017, pag. 16), nella versione modificata da:
- 32022 R 1300: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1300 della Commissione del 24 marzo 2022 (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 4).
87. 32017 R 1110: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).
88. 32017 R 1111: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 14).
89. 32017 R 1799: regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11), nella versione modificata da:
- 32019 R 0462: regolamento delegato (UE) 2019/462 della Commissione del 30 gennaio 2019 (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 13),

- 32019 R 1000: regolamento delegato (UE) 2019/1000 della Commissione del 14 marzo 2019 (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 56).

- 90. 32017 R 1943: regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 4).

- 91. 32017 R 1944: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 12).

- 92. 32017 R 1945: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 22).

- 93. 32017 R 1946: regolamento delegato (UE) 2017/1946 della Commissione, dell'11 luglio 2017, che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esaustivo di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento (GU L 276 del 26.10.2017, pag. 32).

94. 32017 R 2154: regolamento delegato (UE) 2017/2154 della Commissione, del 22 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli accordi di compensazione indiretta (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 6).
95. 32017 R 2194: regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 1).
96. 32017 D 2238: decisione di esecuzione (UE) 2017/2238 della Commissione, del 5 dicembre 2017, relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile ai mercati designati per contratti e ai sistemi di esecuzione degli swap negli Stati Uniti d'America in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 6.12.2017, pag. 11).
97. 32017 D 2318: decisione di esecuzione (UE) 2017/2318 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 81).
98. 32017 D 2319: decisione di esecuzione (UE) 2017/2319 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 87).

99. 32017 D 2320: decisione di esecuzione (UE) 2017/2320 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America per le borse valori nazionali e i sistemi di negoziazione alternativi in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 94).
100. 32017 R 2382: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 6), nella versione modificata da:
- 32022 R 1407: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1407 della Commissione del 16 agosto 2022 (GU L 215 del 18.8.2022, pag. 27).
101. 32017 R 2417: regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati (GU L 343 del 22.12.2017, pag. 48), nella versione modificata da:
- 32022 R 0749: regolamento delegato (UE) 2022/749 della Commissione dell'8 febbraio 2022 (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 4).
102. 32017 D 2441: decisione di esecuzione (UE) 2017/2441 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 23.12.2017, pag. 52).

103. 32019 D 0541: decisione di esecuzione (UE) 2019/541 della Commissione, del 1° aprile 2019, relativa all'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse ufficiali e ai gestori del mercato riconosciuti a Singapore in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 93 del 2.4.2019, pag. 18), nella versione modificata da:
- 32020 D 2127: decisione di esecuzione (UE) 2020/2127 della Commissione del 16 dicembre 2020 (GU L 426 del 17.12.2020, pag. 65).
104. 32022 R 1299: regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione, del 24 marzo 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 1).
105. 32011 L 0061: direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32013 L 0014: direttiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 (GU L 145 del 31.5.2013, pag. 1),
 - 32019 L 1160: direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 106).

106. 32013 R 0231: regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32018 R 1618: regolamento delegato (UE) 2018/1618 della Commissione del 12 luglio 2018 (GU L 271 del 30.10.2018, pag. 1),
 - 32021 R 1255: regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 11).
107. 32013 R 0447: regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 1).
108. 32013 R 0448: regolamento di esecuzione (UE) n. 448/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che stabilisce la procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA non UE a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 16.5.2013, pag. 3).
109. 32014 R 0694: regolamento delegato (UE) n. 694/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2013, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono le tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 18).

110. 32015 R 0514: regolamento delegato (UE) 2015/514 della Commissione, del 18 dicembre 2014, sulle informazioni che le autorità competenti devono trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 82 del 27.3.2015, pag. 5).
111. 32012 R 0648: regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32013 R 1002: regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione del 12 luglio 2013 (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2),
 - 32014 L 0059: direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190),
 - 32015 R 1515: regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione del 5 giugno 2015 (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63),
 - 32015 L 0849: direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73),
 - 32014 R 0600: regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84),

- 32013 R 0575: regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1),
- 32017 R 0610: regolamento delegato (UE) 2017/610 della Commissione del 20 dicembre 2016 (GU L 86 del 31.3.2017, pag. 3),
- 32017 R 0979: regolamento delegato (UE) 2017/979 della Commissione del 2 marzo 2017 (GU L 148 del 10.6.2017, pag. 1),
- 32019 R 0460: regolamento delegato (UE) 2019/460 della Commissione del 30 gennaio 2019 (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 8),
- 32019 R 0834: regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42),
- 32019 R 0876: regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1),
- 32015 R 2365: regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

112. 32014 D 0752: decisione di esecuzione 2014/752/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 55).
113. 32014 D 0753: decisione di esecuzione 2014/753/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo di Singapore in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 58).
114. 32014 D 0754: decisione di esecuzione 2014/754/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di Hong Kong in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 62).
115. 32014 D 0755: decisione di esecuzione 2014/755/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'Australia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 66).

116. 32015 D 2038: decisione di esecuzione (UE) 2015/2038 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica di Corea in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 25).
117. 32015 D 2039: decisione di esecuzione (UE) 2015/2039 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 29), nella versione modificata da:
- 32022 D 0900: decisione di esecuzione (UE) 2022/900 della Commissione dell'8 giugno 2022 (GU L 156 del 9.6.2022, pag. 57).
118. 32015 D 2040: decisione di esecuzione (UE) 2015/2040 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza dei quadri normativi di alcune province del Canada in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 32).
119. 32015 D 2041: decisione di esecuzione (UE) 2015/2041 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Messico in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 38).

120. 32015 D 2042: decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione, del 13 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 42).
121. 32016 D 1073: decisione di esecuzione (UE) 2016/1073 della Commissione, del 1° luglio 2016, relativa all'equivalenza dei mercati designati per contratti negli Stati Uniti d'America in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 24), nella versione modificata da:
- 32021 D 0583: decisione di esecuzione (UE) 2021/583 della Commissione del 9 aprile 2021 (GU L 124 del 12.4.2021, pag. 116).
122. 32016 D 2270: decisione di esecuzione (UE) 2016/2270 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza delle borse ufficiali a Singapore in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 42).
123. 32016 D 2271: decisione di esecuzione (UE) 2016/2271 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza delle borse valori e delle borse merci in Giappone in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 45).

124. 32016 D 2272: decisione di esecuzione (UE) 2016/2272 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza dei mercati finanziari in Australia in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 48).
125. 32016 D 2273: decisione di esecuzione (UE) 2016/2273 della Commissione, del 15 dicembre 2016, relativa all'equivalenza delle borse riconosciute in Canada in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 51).
126. 32016 D 0377: decisione di esecuzione (UE) 2016/377 della Commissione, del 15 marzo 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Commodity Futures Trading Commission ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 32).
127. 32016 D 2269: decisione di esecuzione (UE) 2016/2269 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'India in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 38), nella versione modificata da:
- 32022 D 0901: decisione di esecuzione (UE) 2022/901 della Commissione dell'8 giugno 2022 (GU L 156 del 9.6.2022, pag. 60).

128. 32016 D 2274: decisione di esecuzione (UE) 2016/2274 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Nuova Zelanda in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 54).
129. 32016 D 2275: decisione di esecuzione (UE) 2016/2275 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Giappone in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 57).
130. 32016 D 2276: decisione di esecuzione (UE) 2016/2276 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Brasile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 61).
131. 32016 D 2277: decisione di esecuzione (UE) 2016/2277 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Centro finanziario internazionale di Dubai in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 65).
132. 32016 D 2278: decisione di esecuzione (UE) 2016/2278 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo degli Emirati arabi uniti in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 16.12.2016, pag. 68).

133. 32017 D 1857: decisione di esecuzione (UE) 2017/1857 della Commissione, del 13 ottobre 2017, sul riconoscimento delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di attuazione degli Stati Uniti d'America per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza della *Commodity Futures Trading Commission* in quanto equivalenti a determinate disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 23).
134. 32022 D 0174: decisione di esecuzione (UE) 2022/174 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 40).
135. 32019 D 0684: decisione di esecuzione (UE) 2019/684 della Commissione, del 25 aprile 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Giappone per le operazioni in strumenti derivati soggette alla vigilanza dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone con le disposizioni sulla valutazione, la risoluzione delle controversie e i requisiti in materia di margini di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 115 del 2.5.2019, pag. 11).

136. 32021 D 0085: decisione di esecuzione (UE) 2021/85 della Commissione, del 27 gennaio 2021, relativa all'equivalenza del quadro normativo degli Stati Uniti d'America in materia di controparti centrali autorizzate e sottoposte alla vigilanza della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 27), nella versione modificata da:
- 32022 D 0551: decisione di esecuzione (UE) 2022/551 della Commissione del 4 aprile 2022 (GU L 107 del 6.4.2022, pag. 82).
137. 32021 D 1103: decisione di esecuzione (UE) 2021/1103 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Brasile per le operazioni su derivati svolte da enti brasiliani disciplinati dalla Banca centrale del Brasile con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 84).
138. 32021 D 1104: decisione di esecuzione (UE) 2021/1104 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione del Canada per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza dell'Office of the Superintendent of Financial Institutions con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 89).

139. 32021 D 1105: decisione di esecuzione (UE) 2021/1105 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Singapore per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Monetary Authority of Singapore con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 94).
140. 32021 D 1106: decisione di esecuzione (UE) 2021/1106 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione dell'Australia per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Australian Prudential Regulation Authority con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 99).
141. 32021 D 1107: decisione di esecuzione (UE) 2021/1107 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione di Hong Kong per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza della Hong Kong Monetary Authority con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 104).

142. 32021 D 1108: decisione di esecuzione (UE) 2021/1108 della Commissione, del 5 luglio 2021, relativa al riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di applicazione degli Stati Uniti d'America per le operazioni su derivati soggette alla vigilanza del Board of Governors of the Federal Reserve System, dell'Office of the Comptroller of the Currency, della Federal Deposit Insurance Corporation, della Farm Credit Administration e della Federal Housing Finance Agency con talune disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 109).
143. 32022 D 0899: decisione di esecuzione (UE) 2022/899 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo dell'Indonesia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le controparti centrali soggette alla vigilanza dell'Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) (GU L 156 del 9.6.2022, pag. 53).
144. 32022 D 0902: decisione di esecuzione (UE) 2022/902 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Malaysia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 9.6.2022, pag. 64).
145. 32022 D 0903: decisione di esecuzione (UE) 2022/903 della Commissione, dell'8 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Cile in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 9.6.2022, pag. 68).

146. 32022 D 0984: decisione di esecuzione (UE) 2022/984 della Commissione, del 22 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Repubblica popolare cinese in materia di controparti centrali autorizzate a compensare derivati OTC sul mercato interbancario e soggette alla vigilanza della People's Bank of China ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 103).
147. 32022 D 0985: decisione di esecuzione (UE) 2022/985 della Commissione, del 22 giugno 2022, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo di Israele in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 108).
148. 32022 D 1683: decisione di esecuzione (UE) 2022/1683 della Commissione, del 28 settembre 2022, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Colombia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 252 del 30.9.2022, pag. 78).
149. 32022 D 1684: decisione di esecuzione (UE) 2022/1684 della Commissione, del 28 settembre 2022, che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo di Taiwan in materia di controparti centrali al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le stanze di compensazione di futures soggette alla vigilanza della "Financial Supervisory Commission" (GU L 252 del 30.9.2022, pag. 82).

150. 32012 R 1247: regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20), nella versione modificata da:
- 32017 R 0105: regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione del 26 ottobre 2016 (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17),
 - 32017 R 2155: regolamento delegato (UE) 2017/2155 della Commissione del 22 settembre 2017 (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 13).
151. 32012 R 1248: regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30), nella versione modificata da:
- 32022 R 1859: regolamento di esecuzione (UE) 2022/1859 della Commissione del 10 giugno 2022 (GU L 262 del 7.10.2022, pag. 65).
152. 32012 R 1249: regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).

153. 32013 R 0148: regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32017 R 0104: regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione del 19 ottobre 2016 (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1).

154. 32013 R 0149: regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11), nella versione modificata da:

- 32017 R 2155: regolamento delegato (UE) 2017/2155 della Commissione del 22 settembre 2017 (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 13),
- 32022 R 2310: regolamento delegato (UE) 2022/2310 della Commissione del 18 ottobre 2022 (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 29).

155. 32013 R 0150: regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25), nella versione modificata da:
- 32019 R 0362: regolamento delegato (UE) 2019/362 della Commissione del 13 dicembre 2018 (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 74).
156. 32013 R 0151: regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33), nella versione modificata da:
- 32017 R 1800: regolamento delegato (UE) 2017/1800 della Commissione del 29 giugno 2017 (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 14),
 - 32019 R 0361: regolamento delegato (UE) 2019/361 della Commissione del 13 dicembre 2018 (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 69).
157. 32013 R 0152: regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).

158. 32013 R 0153: regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41), nella versione modificata da:
- 32016 R 0822: regolamento delegato (UE) 2016/822 della Commissione del 21 aprile 2016 (GU L 137 del 26.5.2016, pag. 1),
 - 32022 R 2311: regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione del 21 ottobre 2022 (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 31).
159. 32013 R 0876: regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).
160. 32013 R 1003: regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4), nella versione modificata da:
- 32021 R 0822: regolamento delegato (UE) 2021/822 della Commissione del 24 marzo 2021 (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 1).

161. 32014 R 0285: regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).
162. 32014 R 0484: regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).
163. 32014 R 0667: regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31), nella versione modificata da:
- 32021 R 0732: regolamento delegato (UE) 2021/732 della Commissione del 26 gennaio 2021 (GU L 158 del 6.5.2021, pag. 8).

164. 32015 R 2205: regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13), nella versione modificata da:

- 32017 R 0751: regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15),
- 32019 R 0396: regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 11),
- 32019 R 0565: regolamento delegato (UE) 2019/565 della Commissione del 28 marzo 2019 (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 6),
- 32019 R 0667: regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 1),
- 32021 R 0237: regolamento delegato (UE) 2021/237 della Commissione del 21 dicembre 2020 (GU L 56 del 17.2.2021, pag. 6),
- 32022 R 0750: regolamento delegato (UE) 2022/750 della Commissione dell'8 febbraio 2022 (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 6),
- 32022 R 0315: regolamento delegato (UE) 2023/315 della Commissione del 25 ottobre 2022 (GU L 43 del 13.2.2023, pag. 4).

165. 32016 R 0592: regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5), nella versione modificata da:

- 32017 R 0751: regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15),
- 32019 R 0396: regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 11),
- 32019 R 0565: regolamento delegato (UE) 2019/565 della Commissione del 28 marzo 2019 (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 6),
- 32019 R 0667: regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 1),
- 32021 R 0237: regolamento delegato (UE) 2021/237 della Commissione del 21 dicembre 2020 (GU L 56 del 17.2.2021, pag. 6),
- 32022 R 0315: regolamento delegato (UE) 2023/315 della Commissione del 25 ottobre 2022 (GU L 43 del 13.2.2023, pag. 4).

166. 32016 R 1178: regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3), nella versione modificata da:
- 32017 R 0751: regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione del 16 marzo 2017 (GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15),
 - 32019 R 0396: regolamento delegato (UE) 2019/396 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 11),
 - 32019 R 0565: regolamento delegato (UE) 2019/565 della Commissione del 28 marzo 2019 (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 6),
 - 32019 R 0667: regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 1),
 - 32021 R 0237: regolamento delegato (UE) 2021/237 della Commissione del 21 dicembre 2020 (GU L 56 del 17.2.2021, pag. 6),
 - 32022 R 0315: regolamento delegato (UE) 2023/315 della Commissione del 25 ottobre 2022 (GU L 43 del 13.2.2023, pag. 4).

167. 32016 R 2251: regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9), nella versione modificata da:

- 32017 R 0323: regolamento delegato (UE) 2017/323 della Commissione del 20 gennaio 2017 (GU L 49 del 25.2.2017, pag. 1),
- 32019 R 0397: regolamento delegato (UE) 2019/397 della Commissione del 19 dicembre 2018 (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 15),
- 32019 R 0564: regolamento delegato (UE) 2019/564 della Commissione del 28 marzo 2019 (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 3),
- 32021 R 0236: regolamento delegato (UE) 2021/236 della Commissione del 21 dicembre 2020 (GU L 56 del 17.2.2021, pag. 1),
- 32022 R 0314: regolamento delegato (UE) 2022/314 della Commissione del 25 ottobre 2022 (GU L 43 del 13.2.2023, pag. 2).

168. 32021 R 1456: regolamento delegato (UE) 2021/1456 della Commissione, del 2 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali per i servizi di compensazione per i derivati OTC devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti (GU L 317 dell'8.9.2021, pag. 1).

169. 32013 R 0345: regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32017 R 1991: regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (GU L 293 del 10.11.2017, pag. 1),
 - 32019 R 1156: regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).
170. 32014 R 0593: regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 41).
171. 32019 R 0820: regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione, del 4 febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse in materia di fondi europei per il venture capital (GU L 134 del 22.5.2019, pag. 8).
172. 32013 R 0346: regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18), nella versione modificata da:
- 32017 R 1991: regolamento (UE) 2017/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (GU L 293 del 10.11.2017, pag. 1),

- 32019 R 1156: regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).

- 173. 32014 R 0594: regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 44).

- 174. 32019 R 0819: regolamento delegato (UE) 2019/819 della Commissione, del 1° febbraio 2019, che integra il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i conflitti di interesse, la misurazione dell'impatto sociale e le informazioni agli investitori in materia di fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 134 del 22.5.2019, pag. 1).

- 175. 32014 R 0909: regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

- 176. 32017 R 0389: regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 1).

177. 32017 R 0390: regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 9).
178. 32017 R 0391: regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 44).
179. 32017 R 0392: regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 48).
180. 32017 R 0393: regolamento di esecuzione (UE) 2017/393 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e le procedure per la segnalazione e la trasmissione di informazioni sui regolamenti internalizzati in conformità al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 116).

181. 32017 R 0394: regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per l'autorizzazione, il riesame e la valutazione dei depositari centrali di titoli, per la cooperazione tra le autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, per la consultazione delle autorità coinvolte nell'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario, per l'accesso riguardante i depositari centrali di titoli, nonché per quanto riguarda il formato dei dati che devono essere conservati dai depositari centrali di titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 145).
182. 32018 D 2030: decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 47), nella versione modificata da:
- 32019 D 0545: decisione di esecuzione (UE) 2019/545 della Commissione del 3 aprile 2019 (GU L 95 del 4.4.2019, pag. 11).
183. 32018 R 1229: regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32019 R 1689: regolamento delegato (UE) 2019/1689 della Commissione del 29 maggio 2019 (GU L 259 del 10.10.2019, pag. 1),

- 32020 R 1212: regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione dell'8 maggio 2020 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 3),
 - 32021 R 0070: regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 (GU L 27 del 27.1.2021, pag. 1),
 - 32022 R 1930: regolamento delegato (UE) 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 (GU L 266 del 13.10.2022, pag. 13).
184. 32020 D 1766: decisione di esecuzione (UE) 2020/1766 della Commissione, del 25 novembre 2020, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 397 del 26.11.2020, pag. 26).
185. 32014 R 1286: regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.2.2014, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32016 R 2340: regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 35),
 - 32019 R 1156: regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55),

- 32021 R 2259: regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 (GU L 455 del 20.12.2021, pag. 1).
186. 32016 R 1904: regolamento delegato (UE) 2016/1904 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 11).
187. 32017 R 0653: regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32019 R 1866: regolamento delegato (UE) 2019/1866 della Commissione del 3 luglio 2019 (GU L 289 dell'8.11.2019, pag. 4),
 - 32021 R 2268: regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021 (GU L 455 I del 20.12.2021, pag. 1), nella versione rettificata da GU L 29 del 10.2.2022, pag. 46, e GU L 115 del 13.4.2022, pag. 187,
 - 32022 R 0975: regolamento delegato (UE) 2022/975 della Commissione del 17 marzo 2022 (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 35).

188. 32015 R 0760: regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
189. 32018 R 0480: regolamento delegato (UE) 2018/480 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati utilizzati a solo scopo di copertura, sulla sufficiente durata del ciclo di vita dei fondi di investimento europei a lungo termine, sui criteri di valutazione del mercato dei potenziali acquirenti e sulla valutazione delle attività da liquidare, e sulle tipologie e caratteristiche degli strumenti a disposizione degli investitori al dettaglio (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 1).
190. 32015 R 2365: regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32019 R 0463: regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione del 30 gennaio 2019 (GU L 80 del 22.3.2019, pag. 16).
191. 32019 R 0356: regolamento delegato (UE) 2019/356 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 1).
192. 32019 R 0357: regolamento delegato (UE) 2019/357 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 22).

193. 32019 R 0358: regolamento delegato (UE) 2019/358 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 30).
194. 32019 R 0359: regolamento delegato (UE) 2019/359 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 45).
195. 32019 R 0360: regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58), nella versione modificata da:
- 32021 R 0822: regolamento delegato (UE) 2021/822 della Commissione del 24 marzo 2021 (GU L 183 del 25.5.2021, pag. 1).
196. 32019 R 0363: regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 85).

197. 32019 R 0364: regolamento di esecuzione (UE) 2019/364 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 125).
198. 32019 R 0365: regolamento di esecuzione (UE) 2019/365 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 2.3.2019, pag. 128).
199. 32019 R 1156: regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55).
200. 32021 R 0955: regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione, del 27 maggio 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 30).

201. 32019 L 2162: direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica le direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).

202. regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).

CAPO 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI AZIENDALI E PROFESSIONALI

1. 32016 L 2341: direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

CAPO 5

DISPOSIZIONI CHE SI APPLICANO A TUTTI I TIPI DI SERVIZI FINANZIARI

1. 32002 L 0065: direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16), nella versione modificata da:
 - 32005 L 0029: direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22),
 - 32007 L 0064: direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1),
 - 32015 L 2366: direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

2. 32002 L 0087: direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32005 L 0001: direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005 (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),

- 32008 L 0025: direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008 (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40),
 - 32010 L 0078: direttiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120),
 - 32013 L 0036: direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338),
 - 32011 L 0089: direttiva 2011/89/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).
3. 32014 R 0342: regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).
4. 32015 R 2303: regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34).

5. 32022 R 2454: regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo (GU L 324 del 19.12.2022, pag. 55).

6. 32009 R 1060: regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32011 L 0061: direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1),
 - 32011 R 0513: regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011 (GU L 145 del 31.5.2011, pag. 30),
 - 32013 R 0462: regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1),
 - 32014 L 0051: direttiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).

7. 32019 D 1283: decisione di esecuzione (UE) 2019/1283 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Giappone ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 40).

8. 32019 D 1279: decisione di esecuzione (UE) 2019/1279 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 26).

9. 32019 D 1280: decisione di esecuzione (UE) 2019/1280 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza del Messico ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 30).
10. 32019 D 1284: decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 43).
11. 32012 R 0272: regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) (GU L 90 del 28.3.2012, pag. 6).
12. 32012 R 0447: regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di rating (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 14).
13. 32012 R 0449: regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del credito (GU L 140 del 30.5.2012, pag. 32).

14. 32012 R 0946: regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti alle sanzioni pecuniarie imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 282 del 16.10.2012, pag. 23).
15. 32015 R 0001: regolamento delegato (UE) 2015/1 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 1).
16. 32015 R 0002: regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono a disposizione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 24).
17. 32015 R 0003: regolamento delegato (UE) 2015/3 della Commissione, del 30 settembre 2014, che integra il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di comunicazione sugli strumenti finanziari strutturati (GU L 2 del 6.1.2015, pag. 57).

18. 32010 R 1092: regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).
19. 32010 R 1093: regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12), nella versione modificata da:
 - 32013 R 1022: regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5),
 - 32014 L 0059: direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190),
 - 32014 L 0017: direttiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34),
 - 32015 L 2366: direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35),
 - 32018 R 1717: regolamento (UE) 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 291 del 16.11.2018, pag. 1).

20. 32010 R 1094: regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48), nella versione modificata da:
- 32014 L 0051: direttiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).
21. 32010 R 1095: regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84), nella versione modificata da:
- 32011 L 0061: direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1),
 - 32014 L 0051: direttiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).
22. 32014 L 0017: direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34), nella versione modificata da:
- 32016 R 1011: regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).

23. 32015 R 0751: regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).
24. 32018 R 0072: regolamento delegato (UE) 2018/72 della Commissione, del 4 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i requisiti che devono essere rispettati dagli schemi di carte di pagamento e dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni al fine di garantire l'applicazione di requisiti di indipendenza sotto il profilo contabile, organizzativo e decisionale (GU L 13 del 18.1.2018, pag. 1).
25. 32016 R 1011: regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32019 R 2089: regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17),
 - 32021 R 0168: regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 (GU L 49 del 12.2.2021, pag. 6).

26. 32016 R 1368: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32017 R 1147: regolamento di esecuzione (UE) 2017/1147 della Commissione del 28 giugno 2017 (GU L 166 del 29.6.2017, pag. 32),
 - 32017 R 2446: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2446 della Commissione del 19 dicembre 2017 (GU L 346 del 28.12.2017, pag. 1),
 - 32018 R 1557: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1557 della Commissione del 17 ottobre 2018 (GU L 261 del 18.10.2018, pag. 10),
 - 32019 R 0482: regolamento di esecuzione (UE) 2019/482 della Commissione del 22 marzo 2019 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 26),
 - 32021 R 1122: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1122 della Commissione dell'8 luglio 2021 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 39).
27. 32018 R 0064: regolamento delegato (UE) 2018/64 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 5).

28. 32018 R 0065: regolamento delegato (UE) 2018/65 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 9).
29. 32018 R 0066: regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 11).
30. 32018 R 0067: regolamento delegato (UE) 2018/67 della Commissione, del 3 ottobre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle condizioni per valutare l'impatto derivante dalla cessazione o modifica di indici di riferimento esistenti (GU L 12 del 17.1.2018, pag. 14).
31. 32018 R 1105: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1105 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i formulari per la trasmissione di informazioni dalle autorità competenti all'ESMA a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 9.8.2018, pag. 1).
32. 32018 R 1106: regolamento di esecuzione (UE) 2018/1106 della Commissione, dell'8 agosto 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di conformità che deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dagli amministratori di indici di riferimento significativi e non significativi ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 9.8.2018, pag. 9).

33. 32018 R 1637: regolamento delegato (UE) 2018/1637 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle procedure e alle caratteristiche della funzione di sorveglianza (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 1).
34. 32018 R 1638: regolamento delegato (UE) 2018/1638 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione volte a specificare ulteriormente le modalità per assicurare che i dati siano idonei e verificabili nonché le procedure interne di sorveglianza e di verifica che l'amministratore di indici di riferimento critici o significativi deve accertare che vengano applicate dai contributori di dati quando i dati sono forniti da una funzione di front office (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 6).
35. 32018 R 1639: regolamento delegato (UE) 2018/1639 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 11).
36. 32018 R 1640: regolamento delegato (UE) 2018/1640 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente i requisiti di governance e di controllo per i contributori sottoposti a vigilanza (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 16).

37. 32018 R 1641: regolamento delegato (UE) 2018/1641 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 21).
38. 32018 R 1642: regolamento delegato (UE) 2018/1642 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano ulteriormente i criteri di cui le autorità competenti devono tenere conto nel valutare se gli amministratori di indici di riferimento significativi debbano applicare determinati requisiti (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 25).
39. 32018 R 1643: regolamento delegato (UE) 2018/1643 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della dichiarazione sull'indice di riferimento che l'amministratore dell'indice di riferimento è tenuto a pubblicare e i casi in cui sono necessari aggiornamenti della dichiarazione stessa (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 29).
40. 32018 R 1644: regolamento delegato (UE) 2018/1644 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 33).

41. 32018 R 1645: regolamento delegato (UE) 2018/1645 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l'autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 36).
42. 32018 R 1646: regolamento delegato (UE) 2018/1646 della Commissione, del 13 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e nella domanda di registrazione (GU L 274 del 5.11.2018, pag. 43).
43. 32019 D 1274: decisione di esecuzione (UE) 2019/1274 della Commissione, del 29 luglio 2019, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento in Australia a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 9).
44. 32019 D 1275: decisione di esecuzione (UE) 2019/1275 della Commissione, del 29 luglio 2019, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile agli indici di riferimento a Singapore a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 201 del 30.7.2019, pag. 13).
45. 32020 R 1816: regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).

46. 32020 R 1817: regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12).
47. 32020 R 1818: regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).
48. 32021 R 1847: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1847 della Commissione, del 14 ottobre 2021, sulla designazione di un sostituto legale per determinate scadenze del LIBOR CHF (GU L 374 del 22.10.2021, pag. 1).
49. 32021 R 1848: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 della Commissione, del 21 ottobre 2021, relativo alla designazione di un sostituto dell'indice di riferimento EONIA (euro overnight index average) (GU L 374 del 22.10.2021, pag. 6).
50. 32017 R 1131: regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8), nella versione modificata da:
 - 32018 R 0990: regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione del 10 aprile 2018 (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 1).

51. 32018 R 0708: regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione, del 17 aprile 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 15.5.2018, pag. 5).

52. 32018 R 0990: regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia (GU L 177 del 13.7.2018, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32021 R 1383: regolamento delegato (UE) 2021/1383 della Commissione del 15 giugno 2021 (GU L 298 del 23.8.2021, pag. 1).

53. 32019 R 2088: regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1), nella versione modificata da:
 - 32020 R 0852: regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

54. 32020 R 0852: regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

55. 32021 R 2139: regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1), nella versione modificata da:
- 32022 R 1214: regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).
56. 32021 R 2178: regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9), nella versione modificata da:
- 32022 R 1214: regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 (GU L 188 del 15.7.2022, pag. 1).

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 31974 X 0165: raccomandazione 74/165/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1974, indirizzata agli Stati membri e relativa all'applicazione della direttiva del Consiglio, del 24 aprile 1972 (GU L 87 del 30.3.1974, pag. 12).

2. 31981 X 0076: raccomandazione 81/76/CEE della Commissione, dell'8 gennaio 1981, relativa all'accelerazione della liquidazione dei sinistri, nell'ambito dell'assicurazione responsabilità civile connessa con la circolazione degli autoveicoli (GU L 57 del 4.3.1981, pag. 27).
3. 31985 X 0612: raccomandazione 85/612/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativa all'articolo 25, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 19).
4. 31987 X 0062: raccomandazione 87/62/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi (GU L 33 del 4.2.1987, pag. 10).
5. 31987 X 0063: raccomandazione 87/63/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1986, relativa all'instaurazione, nella Comunità, di sistemi di garanzia dei depositi (GU L 33 del 4.2.1987, pag. 16).
6. 31990 X 0109: raccomandazione 90/109/CEE della Commissione, del 14 febbraio 1990, concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere (GU L 67 del 15.3.1990, pag. 39).
7. 31992 X 0048: raccomandazione 92/48/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi (GU L 19 del 28.1.1992, pag. 32).
8. 31997 X 0489: raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, relativa alle operazioni mediante strumenti di pagamento elettronici, con particolare riferimento alle relazioni tra gli emittenti ed i titolari di tali strumenti (GU L 208 del 2.8.1997, pag. 52).

9. 32000 X 0408: raccomandazione 2000/408/CE della Commissione, del 23 giugno 2000, relativa alla presentazione di informazioni integrative in materia di strumenti finanziari e di altro tipo a completamento dell'informativa prevista dalla direttiva 86/635/CEE del Consiglio relativa ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 154 del 27.6.2000, pag. 36).
10. 32004 H 0383: raccomandazione 2004/383/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, sull'uso degli strumenti finanziari derivati da parte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 33).
11. 32004 H 0384: raccomandazione 2004/384/CE della Commissione, del 27 aprile 2004, relativa a taluni elementi che devono figurare nel prospetto semplificato conformemente allo schema C di cui all'allegato I della direttiva 85/611/CEE del Consiglio (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 42).
12. 32007 H 0657: raccomandazione 2007/657/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2007, sulla rete elettronica dei meccanismi ufficialmente stabiliti per lo stoccaggio centrale delle informazioni previste dalla regolamentazione di cui alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 12.10.2007, pag. 16).
13. 32009 H 0384: raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).

ALLEGATO X – PROTOCOLLO DI ANDORRA

SERVIZI IN GENERALE

Elenco di cui all'articolo 24, paragrafo 5, dell'accordo quadro

INTRODUZIONE

Si applica il protocollo quadro 1, salvo altrimenti previsto nel presente allegato, ove gli atti giuridici dell'UE cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell'ordinamento giuridico dell'UE, quali:

- considerando;
- destinatari degli atti giuridici dell'UE;
- riferimenti a territori o lingue dell'UE;
- riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE o loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci; e
- riferimenti a procedure di informazione e notificazione.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. 31961 X 1201: programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (GU 2 del 15.1.1962, pag. 32).
2. 32006 L 0123: direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2006/123/CE si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 3, paragrafo 3, anziché "norme del trattato" leggasi "norme dell'accordo di associazione";
- b) all'articolo 4, punto 1), anziché "articolo 50 del trattato" leggasi "articolo 24 dell'accordo di associazione";
- c) all'articolo 4, punti 2) e 3), anziché "articolo 48 del trattato" leggasi "articolo 20 dell'accordo di associazione";
- d) all'articolo 4, punto 5), anziché "articolo 43 del trattato" leggasi "articolo 17 dell'accordo di associazione";
- e) l'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), non si applica;
- f) si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

La disposizione specifica di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del protocollo quadro 1 presenta il contenuto seguente: Andorra non mantiene né introduce un trattamento discriminatorio dei prestatori di servizi dell'UE per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

3. 32009 D 0739: decisione 2009/739/CE della Commissione, del 2 ottobre 2009, che stabilisce le modalità pratiche per lo scambio di informazioni per via elettronica tra gli Stati membri ai sensi del capo VI della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 263 del 7.10.2009, pag. 32).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 2009/739/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

4. 32009 D 0767: decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che stabilisce misure per facilitare l'uso di procedure per via elettronica mediante gli sportelli unici di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36), nella versione modificata da:
 - 32010 D 0425: decisione 2010/425/UE della Commissione del 28 luglio 2010 (GU L 199 del 31.7.2010, pag. 30),
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74),

- 32013 D 0662: decisione di esecuzione 2013/662/UE della Commissione del 14 ottobre 2013 (GU L 306 del 16.11.2013, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 2009/767/CE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

5. 32011 D 0130: decisione 2011/130/UE della Commissione, del 25 febbraio 2011, che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elettronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66), nella versione modificata da:

- 32014 D 0148: decisione di esecuzione 2014/148/UE della Commissione del 17 marzo 2014 (GU L 80 del 19.3.2014, pag. 7).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 2011/130/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

6. 32011 L 0024: direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva 2011/24/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7. 32012 L 0052: direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (GU L 356 del 22.12.2012, pag. 68).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva di esecuzione 2012/52/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

8. 32013 D 0329: decisione di esecuzione 2013/329/UE della Commissione, del 26 giugno 2013, che stabilisce le norme per l'istituzione, la gestione e il funzionamento trasparente della rete di autorità nazionali o di organismi responsabili della valutazione delle tecnologie sanitarie (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 71).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/329/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

9. 32014 D 0286: decisione delegata 2014/286/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 71).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione delegata 2014/286/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

10. 32014 D 0287: decisione di esecuzione 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti (GU L 147 del 17.5.2014, pag. 79), nella versione modificata da:

- 32019 D 1269: decisione di esecuzione (UE) 2019/1269 della Commissione del 26 luglio 2019 (GU L 200 del 29.7.2019, pag. 35).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione 2014/287/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

11. 32020 D 0534: decisione di esecuzione (UE) 2020/534 della Commissione, del 16 aprile 2020, che sospende l'esame delle domande di adesione alle reti di riferimento europee esistenti (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/534 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

12. 32012 R 1024: regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1), nella versione modificata da:

- 32014 L 0060: direttiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1),
- 32013 L 0055: direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132),
- 32014 L 0067: direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11),
- 32016 R 1628: regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53),
- 32020 R 1055: regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17),

- 32020 L 1057: direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49),
- 32018 R 1724: regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) n. 1024/2012 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

13. 32014 D 0089: decisione di esecuzione 2014/89/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014, su un progetto pilota per attuare gli obblighi di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU L 45 del 15.2.2014, pag. 36).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/89/UE si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

14. 32018 R 0302: regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1).
15. 32018 R 1724: regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1724 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

16. 32020 R 1121: regolamento di esecuzione (UE) 2020/1121 della Commissione, del 29 luglio 2020, relativo alla raccolta e alla condivisione delle statistiche relative agli utenti e dei riscontri degli utenti sui servizi dello sportello digitale unico a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 245 del 30.7.2020, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1121 si intendono adattate come segue:

si applica l'articolo 3 del protocollo quadro 1. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del protocollo quadro 1 ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ATTI DI CUI LE PARTI ASSOCIATE PRENDONO ATTO

1. 32013 H 0461: raccomandazione 2013/461/UE della Commissione, del 17 settembre 2013, sui principi di funzionamento di SOLVIT (GU L 249 del 19.9.2013, pag. 10).
-